Conto corrente con la posta

Anno 82° — Numero 207

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Mercoledì, 3 settembre 1941 - Anno XIX

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 50-033 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31,50
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. **45** — Estero L. **100.**

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA — presso la Libreria dello Stato — Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

MINISTERO DELLA MARINA

Ricompense al valor militare

Sono state concesse le seguenti ricompense al valor militare:

MEDAGLIA D'ORO ALLA MEMORIA

R. decreto 1° settembre 1940-XVIII, registrato alla Corte dei conti addì 17 agosto 1941-XIX, registro n. 10 Marina, foglio n. 435.

ENRICO BARONI di Luigi e di Evelina Batelli, nato a Firenze il 24 novembre 1892, capitano di vascello. — Comandante di una squadriglia cacciatorpediniere, durante un combattimento contro reparti nemici soverchianti, dava prova di salde qualità di comando, di grandezza e serenità d'animo. Colpita la sua nave da numerosi proiettili che ne avevano fortemente diminuita l'efficienza, senza esitazione e con profondo sprezzo del pericolo, accostava verso gli incrociatori britannici per portarsi a distanza di lancio. Dopo prolungata azione di fuoco, ultimate le munizioni dell'unico complesso da 120 ancora in condizioni di sparare, mentre il cacciatorpediniere lentamente affondava sotto il tiro nemico, scendeva dalla plancia in coperta, per provvedere alla salvezza del personale superstite che si gettava in mare al suo ordine, dopo di avere inneggiato al Re, al Duce, alla Patria. Date disposizioni per assicurare un più rapido affondamento del cacciatorpediniere, sebbene insistentemente invitato dalla sua gente a prendere posto sui mezzi di salvataggio, risaliva sulla plancia per morire, secondo la più nobile tradizione navale, con il bastimento del quale aveva il comando. — Mare Jonio, 28 giugno 1940-XVIII.

R. decreto 2 dicembre 1940-XIX, registrato alla Corte dei conti addì 21 agosto 1941-XIX, registro n. 11 Marina, foglio n. 67.

CARLO MARGOTTINI di Lorenzo e di Elisa Amador, nato a Roma il 19 gennaio 1899, capitano di vascello. — Comandante di una squadriglia di cacciatorpediniere, ne curò con appassionato fervore la preparazione materiale e spirituale, prodigandovi singolarissime doti

di organizzatore e di animatore. La portò una prima volta il 9 luglio all'attacco del nemico di pieno giorno, allo scoperto, con mirabile audacia. L'11 ottobre, avuto l'ordine di eseguire con la propria squadriglia e con una squadriglia di torpediniere una ricerca notturna in prossimità di base nemica, condusse la operazione con grande perizia. Incontrato il nemico, gli lanciò contro le sue siluranti e, nonostante la violentissima reazione di fuoco, magnifico esempio di spirito aggressivo che non conosce ostacolo, portò arditissimamente la propria unità all'attacco ravvicinato, finchè, lanciati i siluri, venne colpita in pieno da tre salve ed incendiata. Al termine dell'azione conclusasi con il siluramento di un grande incrociatore avversario, il comandante Margottini, sebbene colpito a morte, prodigava ancora parole di incitamento alla sua gente trasfondendo in essa il suo spirito eroico, e spirava sulla plancia al suo posto di combattimento invocando un'ultima volta il nome della Patria. — Canale di Sicilia, 12 ottobre 1940-XVIII.

R. decreto 2 *dicembre* 1940-XIX, *registrato alla Corte dei conti addì* 21 *agosto* 1941-XIX, *registro n.* 11 *Marina, foglio n.* 68.

UGO BOTTI di Guido e di Emilia Costaroi, nato a Venezia il 30 luglio 1903, capitano di corvetta. — Abile, sperimentato comandante di sommergibile, curò in modo perfetto l'approntamento bellico della sua unità prodigandosi con le sue magnifiche doti di organizzatore. Nel corso di una missione attaccava con risoluto ardimento un convoglio fortemente scortato da unità di guerra. A seguito di violenta reazione nemica, essendo il sommergibile colpito da bombe così gravemente da risultarne menomata l'integrità ed oltremodo difficile la permanenza in immersione, manovrava abilmente per venire in superficie ed affrontare l'avversario col cannone. Constatato che le navi di scorta, insistendo tenacemente nel contrattacco, da brevissima distanza dirigevano per investirlo, riprendeva rapidamente l'immersione con l'indomita volontà di offendere ancora il nemico. Il sommergibile però veniva speronato ed Egli vi trovava col suo equipaggio morte gloriosa. Esempio di animo prode e di ammirevole spirito aggressivo anche dinnanzi alle estreme decisioni. Mediterraneo Occidentale, giugno 1940-XVIII.

R. decreto 2 *dicembre* 1940-XIX, *registrato alla Corte dei conti addì* 21 *agosto* 1941-XIX, *registro n.* 11 *Marina, foglio n.* 70.

CORRADO DEL GRECO di Emilio e di Ines Zucconi, nato a Firenze il 16 dicembre 1906, tenente di vascello. — Ufficiale assistente di una squadriglia di cacciatorpediniere, dopo aver magnificamente coadiuvato il proprio Comandante nella preparazione materiale e spirituale di essa e nella brillante condotta di numerose operazioni di guerra, gli fu vicino con la persona e con l'ausilio anche durante l'ultimo attacco, portato audacemente a fondo nonostante la violenta reazione nemica. Colpito a morte a fianco del Comandante e sopravvissutogli, tenne, nelle poche ore che ancora ebbe di respiro e pur sentendo imminente la fine, il comando della nave con ordini, consigli e incitamenti e in così tranquilla serenità da lasciare traccia indelebile in coloro che ritornarono. Morì sulla sua nave pochi istanti prima che essa si inabissasse gloriosamente. — Canale di Sicilia, 12 ottobre 1940-XVIII.

R. decreto 2 *dicembre* 1940-XIX, *registrato alla Corte dei conti addì* 21 *agosto* 1941-XIX, *registro n.* 11 *Marina, foglio n.* 69.

MARIO RUTA di Edoardo e di Giulia Dentice D'Accadia, nato a Napoli il 12 febbraio 1911, tenente di vascello. — Comandante di torpediniera, ne curò appassionatamente la preparazione, prodigando le sue eccellenti doti di organizzatore e di animatore. Durante una ricerca notturna in prossimità di base nemica, avvistato un incrociatore inglese, con pronta ed ardita manovra si portò all'attacco spingendosi a distanza ravvicinatissima, conscio del gravissimo rischio ma deciso ad ottenere il più sicuro effetto dalle sue armi. Lanciati i siluri e aperto il tiro contro il nemico, la sua unità fu fatta segno alla preponderante reazione del fuoco avversario ed egli cadde tra i primi. Mortalmente ferito, riuscì ancora a dare disposizioni perchè l'azione fosse continuata. Le estreme parole di sereno incitamento furono da lui pronunciate mentre sotto i colpi del nemico affondava la sua nave alla quale egli rimaneva affidato per sempre. Si chiudeva così gloriosamente una giovane vita tutta dedicata alla Marina, ma rimaneva il più luminoso esempio di fulgido eroismo. — Canale di Sicilia 12 ottobre 1940-XVIII.

R. decreto 27 *dicembre* 1940-XIX, *registrato alla Corte dei conti addì* 21 *agosto* 1941-XIX, *registro n.* 11 *Marina, foglio n.* 63.

COSTANTINO BORSINI di Angelo e di Giuseppina Ronchi, nato a Milano il 7 maggio 1906, capitano di corvetta. — Comandante di cacciatorpediniere durante l'attacco ad un grosso convoglio, giunto a contatto con siluranti e incrociatori nemici, impegnava audacemente aspro combattimento, animando i dipendenti con l'esempio del proprio valore. Colpita la sua nave da numerosi colpi che ne menomavano irreparabilmente l'efficienza, persisteva nell'impari lotta con efficaci risultati, dando prova di fermezza, di grande serenità d'animo e di sommo sprezzo del pericolo. Dopo aver provveduto alla salvezza dell'equipaggio, rifiutava recisamente di abbandonare la sua nave e, impavido e fiero sul ponte di comando, volto verso il nemico, affondava con essa, incontrando sublime e gloriosa morte. — Mar Rosso (presso l'isola Harmil), 21 ottobre 1940-XVIII.

R. decreto 24 *marzo* 1941-XIX, *registrato alla Corte dei conti addì* 21 *agosto* 1941-XIX, *registro n.* 11 *Marina, foglio n.* 66.

VINCENZO CIARAVOLO di Pietro e di Orsola Morazza, nato a Torre del Greco il 21 novembre 1919, marinato, mat. 98468. — Imbarcato su silurante impegnata con cacciatorpediniere e incrociatori nemici, rimaneva con sereno coraggio a fianco del comandante, di cui era ordinanza, per tutta la durata del combattimento. Eseguiva l'ordine di abbandonare la nave che affondava per gravi danni riportati nell'azione, ma accortosi che il suo comandante rimaneva a bordo, spontaneamente vi risaliva in uno slancio di attaccamento e di altruismo, conscio del mortale pericolo a cui si esponeva. Nella sublime determinazione di seguire la sorte del suo comandante, trovava con lui, nella nave inabissatasi morte gloriosa. Esempio di supremo slancio e di eroico sacrificio. — Mar Rosso (presso l'isola di Harmil), 21 ottobre 1940-XVIII.

MEDAGLIA D'ORO.

R. decreto 2 *dicembre* 1940-XIX, *registrato alla Corte dei conti addì* 21 *agosto* 1941-XIX, *registro n.* 11 *Marina, foglio n.* 71.

ALBERTO BANFI di Ippolito e di Gabriella Marone, nato a Pinerolo (Torino) il 18 marzo 1903, capitano di corvetta. — Comandante di una squadriglia torpediniere, nel corso di una ricerca notturna in prossimità di una base avversaria, riuscito a conseguire l'agognato contatto col nemico, con pronta, abile, audacissima manovra portò la squadriglia all'attacco, spingendo con cosciente aggressività la propria torpediniera a ravvicinatissima distanza da un incrociatore inglese contro il quale, lanciati tutti i siluri, aprì il tiro dei suoi cannoni ed infine quello delle mitragliere. Inflisse così al nemico danni considerevoli mentre la sua silurante, fatta segno alla preponderante reazione del fuoco avversario, veniva ripetutamente colpita. Gravemente ferito e visto vano ogni tentativo inteso a provvedere alla salvezza della torpediniera, dispose il salvataggio dei superstiti. Dopo aver con essi inneggiato al Re ed al Duce, non li seguì sulla silurante accorsa per accoglierli, ma volle dividere coi moribondi e con i feriti più gravi l'estrema sorte della sua nave che si inabissava. Riportato alla superficie del mare dalla onda stessa che lo aveva sommerso, in uno sforzo sovrumano delle sue già provate energie, riusciva a riunire i superstiti rifugiatisi su zattere. Sopravvenute condizioni di tempo avverse, guidò i naufraghi ispirando in tutti, con la sua esemplare forza d'animo, calma e serenità. Ricuperato infine dopo trentasei ore da unità nazionali, egli volle e seppe essere ancora di aiuto alla sua gente dando le direttive opportune perchè tutti potessero essere salvati. Luminoso esempio di eroico ardimento, di elevatissime virtù militari e di ammirevole spirito di abnegazione. — Canale di Sicilia, 12 ottobre 1940-XVIII.

R. decreto 24 *febbraio* 1941-XIX, *registrato alla Corte dei conti addì* 21 *agosto* 1941-XIX, *registro n.* 11 *Marina, foglio n.* 65.

GIOVANNI BARBINI di Antonio e di Anna Fabretti, nato a Venezia il 25 giugno 1901, tenente di vascello. — Comandante di una torpediniera di scorta ad un convoglio, avvistato nottetempo soverchianti forze nemiche, con immediata, decisa ed audace manovra si lanciava all'attacco. Portatosi sotto il tiro a distanza utile, per il lancio dei siluri, che non poteva però eseguirsi a causa delle circostanze e delle avarie già avvenute al materiale, reagiva in modo deciso con le artiglierie attirando su di sè l'offesa avversaria coll'intento di dar modo ai piroscafi del convoglio di salvarsi. Dopo aver attuato qualsiasi mezzo a sua disposizione per infliggere il massimo danno al nemico e quando già ogni ritorno offensivo non era più possibile in causa delle compromesse condizioni di galleggiabilità della torpediniera e alla menomata efficienza delle artiglierie, si allontanava dal campo d'azione cercando ancora di condurre l'inseguitore sui nostri campi minati. Ferito alla gamba destra fin dall'inizio del combattimento, pur perdendo sangue in abbondanza, si faceva prestare solo a combattimento ultimato i primi sommari soccorsi e conservava il comando dell'unità sino all'ormeggio in una rada nazionale. Magnifico esempio di sereno coraggio, di sprezzo del pericolo di audacia senza pari. — Basso Adriatico, notte sul 12 novembre 1940-XIX

(3424)

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 14 giugno 1941-XIX, n. 878.

Norme di procedura per il funzionamento del Tribunale delle prede.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 5 settembre 1938-XVI, n. 1823, che approva le norme di procedura per i giudizi davanti il Tribunale delle prede;

Visto l'art. 2 del R. decreto-legge 6 marzo 1941-XIX, n. 219, col quale il Governo del Re è autorizzato a modificare le anzidette norme di procedura;

Visto l'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro Segretario di Stato per l'interno, per la guerra, per la marina, per l'aeronautica, d'intesa con i Ministri per gli affari esteri, per l'Africa Italiana, per la grazia e giustizia, per le finanze e per le comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli articolo 25, 61 e 63 delle norme di procedura per i giudizi davanti il Tribunale delle prede, approvate con R. decreto 5 settembre 1938-XVI, n. 1823, sono modificate come dal testo seguente:

« Art. 25.

(Ordinanza per la fissazione dell'udienza).

Chiusa la trattazione scritta gli atti vengono dal segretario presentati al presidente, il quale, ove non creda di riservare a sè la causa, l'assegna con propria ordinanza al vice presidente, che in tal caso esercita tutte le attribuzioni del presidente.

Il presidente, con propria ordinanza:

1) dispone la comunicazione degli atti al commissario del Re, perchè formuli le sue conclusioni;

2) ordina la citazione delle parti per l'udienza indicata nell'art. 27, fissando la data dell'udienza stessa a un intervallo di almeno dieci giorni dalla chiusura della trattazione scritta.

La Segreteria provvede immediatamente alla comunicazione degli atti al commissario del Re ed alla citazione delle parti ».

« Art. 61.

(Funzionamento della Segreteria).

Il funzionamento della Segreteria è regolato dalle norme di cui all'art. 66 ».

« Art. 63.

(Registro delle istanze).

La Segreteria deve tenere un registro nel quale sono annotate, nel loro ordine di presentazione, le istanze proposte in via principale o in garanzia e quelle di provvedimenti cautelari, in quanto non siano connessi con un giudizio pendente.

Per ogni istanza annotata nel registro, devono essere indicati, in apposite colonne, gli atti delle parti e i provvedimenti del giudice, le notificazioni, le udienze, i mezzi di prova eseguiti, le tasse giudiziali pagate dalle parti e le somme da esse anticipate per le spese degli atti da eseguirsi a cura della Segreteria.

Il registro delle istanze è firmato in ciascun foglio dal presidente con l'indicazione, in fine, del numero dei fogli dei quali il registro si compone. Il registro è chiuso ogni giorno con l'apposizione della firma del segretario ».

Art. 2.

Il capo X delle stesse norme di procedura è modificato come segue:

« CAPO X.

Disposizioni finali.

Art. 65.

(Norme integrative).

In quanto non provvedono queste norme, per la procedura per i giudizi davanti al Tribunale delle prede si osservano le norme del Codice di procedura civile, con speciale riguardo a quelle relative ai giudizi davanti ai Tribunali civili.

Nei giudizi davanti al Tribunale delle prede non si applicano le disposizioni relative alla perenzione di istanza ».

« Art. 66.

(Norme sul servizio).

Le norme di carattere interno sul servizio del Tribunale delle prede sono emanate dal presidente, previa deliberazione adottata dal Tribunale medesimo, costituito nel modo indicato nell'art. 218 del testo delle legge di guerra approvato con R. decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415, e successive modificazioni, con l'intervento del vice presidente, del commissario del Re e dei due componenti della Regia aeronautica, indicati nell'art. 279, 2° comma, della legge predetta ».

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 14 giugno 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — CIANO — TERUZZI — GRANDI — DI REVEL — HOST VENTURI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *agosto* 1941-XIX
Atti del Governo, registro 436, *foglio* 105. — MANCINI

REGIO DECRETO 14 giugno 1941-XIX, n. 879.

Modificazioni allo statuto del Consorzio per la pesca ed acquicoltura del Trasimeno.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 5 della legge 23 dicembre 1917, n. 2043, sulla riforma della gestione delle riserve demaniali di pesca e di caccia sul lago Trasimeno;

Visto il decreto Luogotenenziale 9 giugno 1918, n. 848, che approva il regolamento per l'esecuzione della predetta legge;

Visto l'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Visto lo statuto del Consorzio per la pesca e per l'acquicoltura del Trasimeno, approvato con decreto Luogotenenziale 13 aprile 1919, n. 747;

Visto il R. decreto 26 gennaio 1928-VI, n. 269, col quale venne sciolta l'amministrazione del Consorzio suddetto e nominato il commissario governativo;

Visto il R. decreto 5 ottobre 1933-XI, n. 2354, registrato alla Corte dei conti il 26 gennaio 1934-XII, col quale vennero apportate alcune modifiche allo statuto del Consorzio predetto;

Visto il decreto interministeriale in data 27 marzo 1934, registrato alla Corte dei conti il 1° maggio 1934-XII, registro n. 9 Ministero agricoltura e foreste, foglio n. 338, con il quale il colonnello in A.R.S. Arturo Blasi di Statte, a seguito della cessazione dell'amministrazione straordinaria, venne nominato presidente del Consorzio pesca ed acquicoltura del Trasimeno;

Visto il R. decreto-legge 31 dicembre 1939-XVIII, n. 1953. convertito nella legge 20 marzo 1940-XVIII, n. 384, con il quale venne istituito il Commissariato generale per la pesca;

Vista la deliberazione in data 15 settembre 1940-XVIII, n. 27, della Rappresentanza consorziale del Consorzio pesca ed acquicoltura del Trasimeno;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, di intesa col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' approvata la deliberazione in data 15 settembre 1940, n. 27, del Consorzio pesca ed acquicoltura del Trasimeno, recante modifiche allo statuto del Consorzio stesso.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 14 giugno 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli:* GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *agosto* 1941-XIX
Atti del Governo, registro 436, *foglio* 104. — MANCINI

REGIO DECRETO 11 luglio 1941-XIX, n. 880.

Sistemazione del personale non di ruolo dell'Opera nazionale combattenti in possesso della qualifica di « squadrista ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 29 maggio 1939-XVII, n. 782, modificata dalla legge 4 gennaio 1940-XVIII, n. 3;

Visto l'art. 33 — comma secondo — del regolamento legislativo per l'ordinamento e le funzioni dell'Opera nazionale combattenti, approvato con R. decreto-legge 16 settembre 1926-IV, n. 1606, convertito nella legge 16 giugno 1927-V, n. 1100;

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, d'intesa con il Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Al consulente legale dell'Opera nazionale per i combattenti, a contratto, in servizio presso la sede centrale e al personale a contratto a tempo indeterminato in servizio presso le Amministrazioni periferiche dell'O.N.C., assunto con qualunque denominazione, anteriormente alla data del 23 marzo 1939, che abbia la qualifica di « squadrista » ed abbia o avrà prestato servizio effettivo e continuativo presso le predette Amministrazioni per almeno due anni, si applicano tutte le disposizioni di cui al cap. V e al cap. VIII del regolamento per il personale in organico dell'Opera, approvato con decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, in data 18 agosto 1934-XII, e successive modificazioni, relative alle sanzioni disciplinari ed alla cessazione dal servizio, salva l'applicazione dell'art. 3 della legge 29 maggio 1939-XVII, n. 782, e successive modificazioni.

Art. 2.

Gli impiegati e subalterni giornalieri in servizio presso le Amministrazioni periferiche dell'Opera nazionale per i combattenti, assunti con qualsiasi denominazione anteriormente alla data del 23 marzo 1939-XVII, che abbiano la qualifica di « squadrista » ed abbiano od avranno prestato servizio effettivo e continuativo presso le predette Amministrazioni per almeno due anni, saranno sistemati nel personale a contratto a tempo indeterminato, salvo quanto è previsto nell'art. 3 della predetta legge 29 maggio 1939-XVII, n. 782. Ad essi si applica il disposto del precedente art. 1.

Art. 3.

Nei confronti del personale squadrista di cui ai precedenti articoli 1 e 2 non si applica la disposizione di cui al paragrafo XXIII, lettera *b*) delle « Norme » regolanti il contratto a tempo indeterminato per l'assunzione di impiegati presso le Amministrazioni periferiche dell'Opera.

Art. 4.

La sistemazione del personale di cui al precedente art. 2 è effettuata ai sensi della cennata legge 29 maggio 1939-XVII, n. 782, in base a graduatoria di merito formata dal presidente, sentito il direttore generale, salvo il disposto dei seguenti commi del presente articolo, al grado iniziale di ciascuna delle qualifiche prevedute nella tabella *A* allegata al contratto tipo, approvato dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, con decreto in data 18 agosto 1934-XII e successive modificazioni, in corrispondenza delle mansioni esercitate durante il biennio di servizio del personale medesimo e fermo restando il requisito del titolo di studio inerente alla qualifica stessa. A parità di condizioni, devono essere osservate le precedenze stabilite dalle disposizioni vigenti per l'ammissione ai pubblici impieghi.

Il personale squadrista da sistemare, che non sia in possesso del titolo di studio corrispondente alla qualifica nella quale abbia esercitato le mansioni, può essere sistemato in una qualifica inferiore semprechè provvisto del titolo di studio ad essa inerente.

Per le qualifiche di contabile, disegnatore, assistente, magazziniere, capo officina, applicato, e per il personale subalterno si potrà prescindere dal requisito del possesso del titolo di studio.

Il personale che abbia esercitato funzioni proprie di qualifiche attribuite al grado 7°, può essere sistemato nel grado 6°.

Art. 5.

Il personale di cui al precedente art. 4 sistemato a contratto a tempo indeterminato conserva, a titolo di assegno personale, da riassorbire nei successivi aumenti, e non utile

ai fini del trattamento di quiescenza, l'eventuale eccedenza dell'importo lordo globale della retribuzione e dell'aggiunta di famiglia o indennità di caro viveri o assegni familiari, di cui sia provvisto alla data di sistemazione nel personale a contratto, rispetto all'importo lordo globale dello stipendio iniziale e del supplemento di servizio attivo annessi alla qualifica conseguita in sede di sistemazione, nonchè della eventuale aggiunta di famiglia.

Il trattamento complessivo, dovuto in base al precedente comma, non può tuttavia eccedere l'importo globale dello stipendio massimo e del supplemento di servizio attivo, nonchè della eventuale aggiunta di famiglia inerenti alla qualifica conferita.

Art. 6.

La disposizione di cui al precedente art. 1 e la sistemazione del personale di cui all'art. 2 hanno decorrenza dal 1° luglio 1939-XVII, per coloro che a tale data avevano compiuto il richiesto biennio di servizio. Per coloro che, alla data del 1° luglio 1939-XVII, non avevano compiuto il biennio di servizio, la disposizione stessa e la sistemazione decorreranno dal giorno successivo a quello del compimento del biennio medesimo.

Nei riguardi degli impiegati e subalterni giornalieri di cui al precedente art. 2, che verranno sistemati nel personale a contratto a tempo indeterminato, non si fa luogo al ricupero dell'eccedenza eventualmente riscossa nella posizione di « giornaliero » rispetto al trattamento economico consentito dall'ultimo comma del precedente art. 5 dalla data della sistemazione a quella in cui la sistemazione medesima viene effettuata.

Art. 7.

Per il riconoscimento del diritto a fruire della disposizione di cui all'art. 1 e della sistemazione di cui all'art. 2 e seguenti del presente decreto, il personale interessato deve, a pena di decadenza, presentare regolare domanda corredata dei documenti debitamente legalizzati, indicati dall'art. 2 della legge 29 maggio 1939-XVII, n. 782, sostituito dall'art. 1 della legge 4 gennaio 1940-XVIII, n. 3, entro sei mesi dalla data in cui compie il biennio di servizio richiesto dall'art. 1 della predetta legge 29 maggio 1939-XVII e successive modificazioni.

Per il personale che ha compiuto detto biennio di servizio anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 4 gennaio 1940-XVIII, n. 3, si applica il disposto dell'art. 3, secondo comma della legge stessa.

Soltanto per gravi motivi, è data facoltà al presidente dell'Opera nazionale per i combattenti di concedere la reintegrazione nei termini.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 11 luglio 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 agosto 1941-XIX
Atti del Governo, registro 436, foglio 106. — MANCINI

REGIO DECRETO 1° agosto 1941-XIX, n. 881.

Approvazione del nuovo statuto del Circolo giuridico di Milano.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto lo statuto del « Circolo giuridico » di Milano, approvato con R. decreto 27 marzo 1930-VIII, n. 453;

Veduta la domanda con cui il Presidente del Circolo stesso chiede che siano apportate alcune modificazioni allo statuto suddetto, deliberate dal Consiglio direttivo nelle sedute del 10 gennaio e 20 luglio 1940-XVIII, e dall'Assemblea generale dei soci nella seduta del 21 luglio 1940-XVIII.

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' abrogato lo statuto del « Circolo giuridico » di Milano approvato con R. decreto 27 marzo 1930-VIII, n. 453.

Art. 2.

E' approvato il nuovo statuto del predetto « Circolo giuridico » annesso al presente decreto e firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 1° agosto 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

BOTTAI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 agosto 1941-XIX
Atti del Governo, registro 436, foglio 107. — MANCINI

Statuto del Circolo giuridico di Milano

Art. 1.

In collegamento con le Università degli studi di Milano, Regia e Cattolica del Sacro Cuore, con la Regia Università degli studi di Pavia, con la Università di economia e commercio « Luigi Bocconi » di Milano e col Sindacato fascista degli avvocati e procuratori legali della medesima città, è costituito in Milano un « Circolo giuridico » allo scopo di assicurare la cooperazione dei detti Enti nell'interesse degli studi, integrare l'azione di cultura delle Università nelle discipline giuridiche, politiche e sociali, continuarla presso i giovani dopo il conseguimento della laurea, prepararli con insegnamenti teorico-pratici all'esercizio delle relative professioni.

Art. 2.

Il Circolo giuridico offre agli studiosi, soci e non soci, l'uso di una biblioteca giuridica, costituita con criteri e fini professionali, e locali di studio. Cura, anche per iniziativa delle Università e del Sindacato, lo svolgimento di corsi professionali, di corsi di preparazione agli esami

agli uffici giudiziari e notarili, alle cariche amministrative e alle professioni forensi. Contribuisce all'incremento della cultura giuridica e politico-sociale con conferenze, pubblicazioni e concorsi a premi.

Nei locali del Circolo giuridico le Università aderenti possono tenere, con la collaborazione dei dirigenti del Circolo stesso, che ne curano, ove sia necessario, l'unificazione, corsi di perfezionamento per i quali dovranno osservarsi le norme legislative e regolamentari vigenti in materia e particolarmente quelle stabilite negli statuti delle Università interessate.

Art. 3.

Possono appartenere al Circolo giuridico quali soci, quanti, di razza ariana, coltivano le scienze giuridiche e politico-sociali od esercitano le relative professioni. E particolarmente vi sono ammesse le seguenti categorie:

a) professori di discipline giuridiche, economiche e politico-sociali;

b) magistrati;

c) avvocati o procuratori legali;

d) notai;

e) cancellieri e segretari giudiziari;

f) dottori in giurisprudenza, in scienze politiche e amministrative ed in economia e commercio;

g) ragionieri collegiati;

h) studenti del terzo e quarto corso di giurisprudenza, di scienze politiche e di economia e commercio.

Art. 4.

I soci si distinguono in:

a) onorari, da nominarsi dal Consiglio direttivo;

b) fondatori, con l'obbligo di un contributo minimo di L. 1000, che può essere versato anche in varie annualità;

c) ordinari e frequentatori, con l'obbligo del pagamento delle quote annue di contributo, che saranno stabilite dal regolamento.

I soci di cui alle lettere *b)* e *c)* sono ammessi con deliberazione dell'ufficio di presidenza.

La qualità di socio si perde per morte, per dimissioni, per mancato pagamento dei contributi annui, o per gravi motivi, da riconoscersi dall'ufficio di presidenza.

Possono essere stabilite per regolamento tasse di ammissione a socio.

Art. 5.

I soci si impegnano all'adempimento degli obblighi sociali almeno per un triennio, salvo il caso di cessazione.

L'impegno, dopo il triennio, si intende tacitamente rinnovato di anno in anno, salvo i casi di cessazione.

Art. 6.

Il governo del Circolo giuridico spetta alla presidenza e al Consiglio direttivo.

Il Consiglio direttivo è composto di rappresentanti delle Università suddette, nominati dai Rettori rispettivi, e del Sindacato avvocati e procuratori legali suindicato e degli altri enti, che contribuiscono alla vita del Circolo con almeno diecimila lire all'anno, e di un rappresentante dei soci, eletto dall'assemblea generale dei medesimi. E' presieduto dal Presidente o da chi ne fa le veci. Ogni Ente e gli stessi soci non possono avere più di un rappresentante. Il numero dei membri eletti dai soci sarà di due, qualora il provento delle quote sociali superi le lire diecimila annue.

Il Presidente è nominato dal Consiglio direttivo, che lo sceglie fra i professori ordinari o emeriti di materie giuridiche delle predette Università, anche estranei al Consiglio.

Egli è assistito da un vice Presidente, nominato dal Consiglio direttivo fra i propri membri. Il vice Presidente assume le funzioni di Presidente, in caso di assenza o impedimento o per delegazione del Presidente.

La nomina sia del Presidente che del vice Presidente dev'essere approvata concordemente dai Rettori delle predette Università, udito il Sindacato avvocati e procuratori legali su indicato.

Le attribuzioni del Consiglio direttivo e del Presidente sono determinate per regolamento da approvarsi dal Consiglio direttivo.

Art. 7.

Il Consiglio direttivo si rinnova per metà ogni quattro anni.

Alla fine del primo quadriennio la scadenza è determinata dalla sorte, e successivamente dalla anzianità. I membri uscenti possono essere confermati.

Art. 8.

L'assemblea generale dei soci è convocata, in adunanza ordinaria nel mese di giugno di ciascun anno, per l'approvazione della relazione morale e finanziaria dell'esercizio decorso, per le elezioni al Consiglio direttivo e per il conferimento di premi.

Possono essere indette adunanze straordinarie ogni qualvolta l'ufficio di presidenza o il Consiglio direttivo lo ritengano opportuno e ne faccia richiesta almeno un quinto dei soci indicandone l'oggetto.

Art. 9.

Il patrimonio del « Circolo giuridico » è costituito dai contributi dei soci fondatori, dalle donazioni, oblazioni e lasciti fatti a titolo patrimoniale o devoluti dal Consiglio direttivo ad incremento patrimoniale, dai libri, opuscoli e riviste della biblioteca, dai mobili e dalla suppellettile della sede sociale e, in genere, da ogni attività destinata dal Consiglio stesso all'incremento del patrimonio.

Art. 10.

Il Circolo giuridico provvede al raggiungimento dei propri fini:

a) con le rendite del proprio patrimonio;

b) con le tasse di ammissione e con le quote annue corrisposte dai soci;

c) coi contributi delle Università lombarde su indicate e del Sindacato avvocati e procuratori legali predetto e di altri Enti e di privati, con donazioni e lasciti non destinati all'incremento patrimoniale;

d) col provento delle tasse d'iscrizione ai corsi d'insegnamento;

e) con qualsiasi altro provento derivante in genere dalla propria gestione o attività.

L'esercizio finanziario del Circolo va dal 29 ottobre di ogni anno al 28 ottobre dell'anno successivo.

Il Consiglio direttivo delibera nel mese di ottobre sul bilancio preventivo dell'esercizio seguente e nel mese di marzo successivo sul conto consuntivo dell'esercizio passato.

Art. 11.

Il regolamento interno del Circolo è approvato ed eventualmente modificato dal Consiglio direttivo.

Le proposte di modificazione al presente statuto devono essere deliberate dal Consiglio direttivo a maggioranza di due terzi.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per l'educazione nazionale
BOTTAI

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 5 agosto 1941-XIX.
Mobilitazione civile di alcuni Istituti fascisti autonomi per le case popolari.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Vista la legge 21 maggio 1940-XVIII, n. 415, sulla organizzazione della Nazione per la guerra;

Visto l'art. 13 della legge 24 maggio 1940-XVIII, n. 461, sulla disciplina dei cittadini in tempo di guerra;

Vista la proposta del Ministero dei lavori pubblici;

Decreta:

Gli Istituti fascisti autonomi per le case popolari delle provincie di Ancona, Catania, Firenze, Fiume, Livorno, Padova, Pisa, Taranto, Trento, Trieste, Treviso sono mobilitati civilmente ai sensi ed agli effetti della legge 24 maggio 1940-XVIII, n. 461, sulla disciplina dei cittadini in tempo di guerra.

Il presente decreto che entra in vigore alla data odierna, sarà comunicato alla Corte dei conti per la sua registrazione, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 5 agosto 1941-XIX

MUSSOLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 agosto 1941-XIX
Registro n. 16 *Finanze, foglio n.* 91. — LESEN

(3463)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 12 agosto 1941-XIX.
Mobilitazione civile delle aziende esercenti servizi pubblici di trasporto concessi all'industria privata.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Vista la legge 21 maggio 1940-XVIII, n. 415, sulla organizzazione della Nazione per la guerra;

Visto l'art. 13 della legge 24 maggio 1940-XVIII, n. 461, sulla disciplina dei cittadini in tempo di guerra;

Vista la proposta del Ministero delle comunicazioni;

Decreta:

Le aziende esercenti servizi pubblici di trasporto concessi all'industria privata (ferrovie, tramvie, filovie, autoservizi, funicolari, funivie, slittovie, sciovie, ascensori pubblici e linee di navigazione interna) sono mobilitate civilmente ai sensi ed agli effetti della legge 24 maggio 1940-XVIII, numero 461, sulla disciplina dei cittadini in tempo di guerra.

Il presente decreto che entra in vigore alla data odierna, sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 12 agosto 1941-XIX

MUSSOLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *agosto* 1941-XIX
Registro n. 16 *Finanze, foglio n.* 57. — LESEN

(3462)

DECRETO MINISTERIALE 23 agosto 1941-XIX.
Nomina di un membro supplente della Deputazione della borsa di Roma.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il proprio decreto in data 8 novembre 1940-XIX, n. 4872, concernente la costituzione delle Deputazioni di borsa per l'anno XIX E.F.;

Vista la deliberazione del Consiglio provinciale delle corporazioni di Roma in data 28 giugno c. a., n. 369, con la quale in seguito al decesso del membro supplente della locale Deputazione di borsa, signor Alberto Vicinelli, viene proposta la nomina del gr. uff. Claudio Odevaine, a membro supplente di detta Deputazione;

Decreta:

Il signor gr. uff. Claudio Odevaine è nominato membro supplente della Deputazione della borsa di Roma, in rappresentanza del locale Consiglio provinciale delle corporazioni.

Roma, addì 23 agosto 1941-XIX

(3427) *Il Ministro*: DI REVEL

DECRETO MINISTERIALE 23 agosto 1941-XIX.
Autorizzazione alla Società anonima « Istituto fiduciario di gestioni, revisioni e controlli » con sede a Torino, all'esercizio della propria attività.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 23 novembre 1939-XVIII, n. 1966, sulla disciplina delle Società fiduciarie e di revisione;

Visto il R. decreto 22 aprile 1940-XVIII, n. 531, contenente norme per l'attuazione della legge predetta;

Vista la domanda, presentata il 10 dicembre 1940-XVIII, della Società anonima « Istituto fiduciario di gestioni revisioni e controlli », con sede in Torino, diretta ad ottenere l'autorizzazione prevista dall'art. 2 della legge predetta.

Decreta:

Articolo unico.

La Società anonima « Istituto fiduciario di gestioni revisioni e controlli » con sede in Torino, è autorizzata all'esercizio della propria attività ai sensi dell'art. 2 della legge 22 novembre 1939-XVIII, n. 1966.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 23 agosto 1941-XIX

p. Il Ministro per le corporazioni
AMICUCCI

p. Il Ministro per la grazia e giustizia
PUTZOLU

(3437)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Ammortamento delle obbligazioni dell'autostrada Milano-Bergamo

Si notifica che nel giorno di giovedì 25 settembre 1941-XIX, in Roma, alle ore 10, presso la Direzione generale del Debito pubblico, via Goito n. 1, si procederà alle seguenti operazioni:

a) riscontro e annullamento di 907 obbligazioni emesse dalla Società bergamasca per la costruzione dell'autostrada Milano-Bergamo, con sede in Bergamo, e assunte dallo Stato in forza della convenzione approvata con R. decreto-legge 12 maggio 1938-XVI, n. 804; e precisamente di 11 titoli da 25 obbligazioni, 23 titoli da 10 obbligazioni, 60 titoli da 5 obbligazioni e 102 titoli da una obbligazione per il capitale complessivo di L. 453.500;

b) estrazione dalle urne delle schede corrispondenti agli anzidetti titoli.

L'annullamento delle obbligazioni indicate alla lettera *a*), acquistate e presentate dalla Banca nazionale del lavoro, ai termini della convenzione in data 8 marzo 1938-XVI, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 13 gennaio 1939-XVII, viene effettuato in luogo del sorteggio, a norma degli articoli 6, 8 e 9 del mentovato decreto Ministeriale.

Roma, addì 1° settembre 1941-XIX

(3467) *Il direttore generale*: POTENZA

CONCORSI

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Concorsi a 21 posti di istitutori di 2ª classe (gruppo A, grado 11°), a quattro posti di istitutrice di 2ª classe (gruppo A, grado 11°) e a cinque posti di vice economo di 2ª classe (gruppo B, grado 11°) nei Convitti nazionali.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Visto il R. decreto 6 maggio 1923-I, n. 1054, sull'ordinamento della istruzione media classica, scientifica e magistrale;

Visto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, e successive modificazioni, contenente disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto 1° settembre 1925-III, n. 2009: regolamento per i Convitti nazionali;

Visto il R. decreto-legge 2 giugno 1932-X, n. 690: tabelle organiche per l'Amministrazione dell'educazione nazionale;

Visto il R. decreto 5 marzo 1934-XII, n. 405; norme per i concorsi a posti di istruttore nei Convitti nazionali;

Visto il R. decreto 28 settembre 1934-XII, n. 1587, relativo ai requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impiegati nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 20 marzo 1940-XVIII, relativo alle concessioni ai capi di famiglia numerosa di condizioni di priorità negli impieghi e nei lavori;

Vista la legge 25 settembre 1940-XVIII, che estende agli invalidi e agli orfani ed ai congiunti dei caduti nell'attuale guerra, le disposizioni vigenti a favore degli invalidi, degli orfani e congiunti dei caduti in guerra;

Visto il decreto del Capo del Governo, in data 19 ottobre 1940-XVIII, pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* n. 247 del 21 ottobre 1940-XVIII, che autorizza l'espletamento dei concorsi per pubblici impieghi durante l'anno 1941-XIX;

Vista la circolare n. 9255-6797-4.2.1.3.1. del 4 marzo 1941-XIX della Presidenza del Consiglio dei Ministri riguardante posti che devono essere riservati ai richiamati alle armi;

Vista la lettera di autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 3 agosto 1941-XIX, n. 21955-1306-3.9.11-1.3.1;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i concorsi per titoli ed esami a:

a) 21 posti di istruttori di 2ª classe nei Convitti nazionali (gruppo *A*, grado 11°);

b) quattro posti di istitutrice di 2ª classe nei Convitti nazionali (gruppo *A*, grado 11°);

c) cinque posti di vice economo di 2ª classe nei Convitti nazionali (gruppo *B*, grado 11°);

Al concorso a posti di vice economo non sono ammesse le donne.

Art. 2.

Il limite minimo di età per l'ammissione ai concorsi è di 18 anni compiuti alla data del presente bando, il limite massimo è di anni 40 compiuti alla data stessa.

Il limite massimo anzidetto di 40 anni è elevato a 45 per coloro che prestarono servizio militare durante la guerra 1915-18 o in qualità di legionari fiumani o che siano stati imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare durante la guerra 1915-18 e per coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in A. O. dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, oppure abbiano partecipato in servizio non isolato all'estero, a relative operazioni militari dopo il 5 maggio 1936-XIV.

Il limite massimo di età, di 40 o 45 anni è elevato di 4 anni in favore degli invalidi di guerra, degli invalidi per la causa fascista, degli invalidi per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o in conseguenza delle operazioni militari in servizio non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936-XIV, o in conseguenza dell'attuale guerra, dei decorati al valor militare, di coloro che abbiano conseguito promozioni per merito di guerra, di coloro che risultino regolarmente inscritti al Partito Nazionale Fascista, senza interruzioni da data anteriore al 28 ottobre 1922, dei Sansepolcristi e di coloro che essendo muniti di brevetto di ferito per la causa fascista risultino iscritti al P.N.F. dalla data dell'evento che fu causa della ferita anche se posteriore alla Marcia su Roma. I candidati appartenenti a queste ultime tre categorie per fruire del beneficio suddetto, devono allegare alla domanda di ammissione al concorso rispettivamente o il certificato in carta legale rilasciato dal competente segretario federale, vistato dal Segretario del Partito, attestante la iscrizione ininterrotta ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922, o il brevetto di Sansepolcrista.

Il limite massimo di età di 40 anni è elevato di 2 anni per coloro che alla data di cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso risultino coniugati; è elevato di un anno per ogni figlio vivente alla data suddetta. A tali effetti la prole naturale, dal giorno del legale riconoscimento, è equiparata a quella legittima.

Gli aumenti del limite massimo di età, di cui al comma precedente si cumulano fra di loro e con tutti gli altri previsti nel presente articolo, purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Sono ammessi anche se eccedano i prescritti limiti massimi di età:

a) i concorrenti che abbiano già un ufficio di ruolo in una delle Amministrazioni governative con diritto a pensione a carico dello Stato, purchè comprovino la loro qualità e la loro permanenza in servizio alla data di pubblicazione del presente bando di concorso, con certificato rilasciato dalla competente autorità amministrativa;

b) coloro che abbiano presentato servizio governativo, con diritto a pensione a carico dello Stato per un periodo di tempo non inferiore all'eccedenza della loro età rispetto ai limiti massimi suddetti;

c) coloro che non abbiano potuto sostenere le prove scritte in concorsi indetti dopo la pubblicazione del decreto del Capo del Governo in data 10 ottobre 1934-XII, n. 242, perchè richiamati alle armi o, comunque, a causa del servizio militare (art. 8 del R. decreto-legge 1° aprile 1935-XIII, n. 343).

Art. 3.

La domanda di ammissione, da presentare nei modi e termini fissati nell'art. 6, deve indicare, con chiarezza e precisione cognome, nome, paternità, data e luogo di nascita e indirizzo del candidato, titolo di studio posseduto, anno del conseguimento dello stesso e nome dell'Istituto che lo ha rilasciato.

I concorrenti hanno l'obbligo di comunicare al Ministero dell'educazione nazionale (Direzione generale delle accademie, delle biblioteche, degli affari generali (Ufficio concorsi scuole medie) qualunque cambiamento del loro recapito. Il Ministero non assume alcuna responsabilità per il caso di irreperibilità del destinatario in occasione delle comunicazioni o delle restituzioni che gli fossero fatte all'antico recapito.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

a) certificato comprovante l'appartenenza al Partito Nazionale Fascista, rilasciato o vistato dal segretario federale o dal vice segretario federale o dal segretario federale amministrativo attestante l'appartenenza del concorrente ai Fasci di combattimento o ai Gruppi universitari fascisti, o ai Fasci giovanili, o ai Fasci femminili, con l'indicazione dell'anno, il mese e il giorno di iscrizione nonchè il possesso della tessera per l'anno in corso.

I mutilati e invalidi di guerra non sono tenuti a produrre detto certificato (R. decreto-legge 25 febbraio 1935-XIII, n. 163).

Per gli italiani non regnicoli e per i cittadini residenti all'estero è richiesta la iscrizione ai Fasci all'estero, che dovrà essere comprovata mediante certificato firmato personalmente dal segretario del Fascio all'estero, in cui è iscritto il candidato, ovvero dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci italiani all'estero, e vistato, per ratifica, dal Segretario o da uno dei Vice segretari del P.N.F., solo nel caso in cui attesti l'appartenenza al Partito in epoca anteriore al 28 ottobre 1922.

Per i cittadini sammarinesi residenti nel territorio della Repubblica il certificato dovrà essere firmato dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese e controfirmato dal Segretario di Stato per gli affari esteri; mentre per quelli residenti nel Regno sarà firmato dal segretario della Federazione che li ha in forza.

Qualora il candidato appartenga ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922, dovrà darne la dimostrazione con certificato da rilasciarsi personalmente dal segretario federale. Detto certificato dovrà contenere oltre l'anno, il mese e il giorno della effettiva iscrizione ai Fasci di combattimento, l'attestazione che la iscrizione stessa continua ed è stata ininterrotta; il certificato dovrà inoltre essere vistato dal Segretario o da uno dei Vice segretari del P.N.F. o da un segretario federale comandato presso il Direttorio nazionale del Partito appositamente designato dal Segretario del Partito stesso.

Coloro che hanno partecipato alla Marcia su Roma e i Sansepolcristi dovranno produrre il relativo brevetto.

Gli ex combattenti, non iscritti al P.N.F. possono essere ammessi al concorso a condizione che dimostrino, con apposito certificato di aver presentata domanda di iscrizione al P.N.F. Detti concorrenti potranno conseguire la eventuale nomina sempre quando dimostrino nel termine che verrà assegnato dalla Amministrazione, di aver ottenuto l'iscrizione al Partito stesso. In caso contrario si intenderanno senz'altro decaduti dal diritto di conseguire la nomina in ruolo;

b) estratto dell'atto di nascita; la firma dell'ufficiale di stato civile che lo rilascia dovrà essere autenticata dal presidente del Tribunale o dal pretore competenti;

c) certificato di cittadinanza italiana, legalizzato dal presidente del Tribunale o dal pretore se rilasciato a firma dell'ufficiale di stato civile, e dal prefetto della Provincia se rilasciato a firma del podestà come capo del Comune, con la indicazione, se il candidato è di sesso maschile, che non è privo dei diritti politici. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli anche se manchino della naturalità, e i cittadini albanesi;

d) certificato generale del casellario giudiziale, con firma del cancelliere autenticata dalla competente autorità giudiziaria;

e) certificato di regolare condotta morale, civile e politica rilasciato dal podestà del Comune dove il candidato ha la sua abituale residenza da almeno un anno e, in caso di residenza per un tempo minore altro certificato del podestà della precedente residenza entro l'anno con la dichiarazione del fine per cui esso è rilasciato.

La firma di detta autorità deve essere autenticata dal prefetto della provincia.

L'Amministrazione si riserva di assumere informazioni in modo insindacabile e con tutti i mezzi a sua disposizione sulla condotta politica e civile dell'istante e di escludere in conseguenza dal concorso, anche dopo l'inizio delle prove e dopo l'espletamento del concorso stesso, il candidato che non risultasse degno di parteciparvi. Per ciò che riguarda la condotta militare, l'Amministrazione potrà valersi della facoltà di escludere, anche se occorra l'estremo che il candidato abbia servito con fedeltà ed onore;

f) certificato di sana costituzione ed esente da difetti fisici tali da impedire l'adempimento ai propri doveri, rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare o da un ufficiale sanitario o da un medico condotto. La qualifica del medico deve risultare chiaramente dal certificato. La firma del medico provinciale deve essere autenticata dal prefetto, quella del medico militare dalla superiore autorità militare e quella degli altri sanitari dal podestà, la firma del quale deve essere a sua volta autenticata dal prefetto;

g) certificato comprovante di aver ottemperato alle disposizioni delle leggi sul reclutamento, e per coloro che abbiano prestato servizio militare o siano stati arruolati, copia del foglio matricolare o dello stato di servizio munito, ove occorra, della relativa dichiarazione integrativa o di quella attestante di aver partecipato alle operazioni militari in A.O. o alle operazioni militari in servizio non isolato all'estero.

I candidati che non abbiano prestato servizio militare dovranno produrre un documento che indichi la propria posizione rispetto alle leggi sul reclutamento; sul documento dei riformati dovrà essere riportato il motivo della riforma. I candidati che trovansi a prestare servizio militare dovranno produrre una dichiarazione del comandante del Corpo attestante la loro posizione;

h) 1) originale o copia autentica di una delle lauree rilasciate dalle Facoltà universitarie di giurisprudenza, di lettere e filosofia e di scienze politiche; o dagli Istituti superiori di magistero, antico e nuovo ordinamento; o infine uno dei titoli rilasciati, alla fine del corso completo degli studi, dagli Istituti superiori istituiti dall'O.N.B. a norma dell'art. 8 del R. decreto-legge 20 novembre 1927-VI, n. 2341, convertito in legge con legge 31 maggio 1928-VI, n. 1149, per i candidati che intendono partecipare al concorso di istitutore o istitutrice;

2) originale o copia autentica del diploma di ragioniere rilasciato dalle sezioni di commercio e ragioneria degli Istituti tecnici, oppure il diploma di abilitazione tecnica (commercio e ragioneria) oppure il diploma di abilitazione rilasciato da un Istituto commerciale o infine, limitatamente ai concorrenti che siano istitutori straordinari o effettivi, il diploma di licenza liceale o di licenza di istituto tecnico o di maturità classica o scientifica, per coloro che intendono partecipare al concorso di vice economo;

i) stato di famiglia (questo documento deve essere presentato solo dai candidati che siano coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole) e deve essere legalizzato dal prefetto. Gli aspiranti coniugati devono inoltre presentare una dichiarazione in carta libera, attestante se essi abbiano, o meno, contratto matrimonio con persona straniera e nell'affermativa, la data di matrimonio. La predetta dichiarazione ove il matrimonio sia stato celebrato dopo l'entrata in vigore del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVIII, n. 1728, deve indicare se sia stata concessa l'autorizzazione del Ministero dell'interni ai sensi degli articoli 2 e 18 di detto decreto, ovvero se il matrimonio sia stato contratto in difformità degli articoli 2 e 3 del decreto stesso;

l) dichiarazione rilasciata dall'Unione fascista fra le famiglie numerose, da presentarsi in aggiunta al documento di cui alla lettera i) dai concorrenti che siano soci di diritto all'Unione stessa, per comprovare tale qualità;

m) cenno riassuntivo, in carta libera ed in doppio esemplare degli studi fatti e della carriera eventualmente percorsa;

n) elenco in carta libera in doppio esemplare, dei documenti e dei titoli presentati;

o) dichiarazione di non appartenenza alla razza ebraica.

Ai documenti suddetti i concorrenti possono aggiungere tutti quei titoli che ritengono opportuni nel proprio interesse e le loro pubblicazioni.

Sono escluse le opere manoscritte o dattilografate.

Qualunque certificato di servizio o di studio, se rilasciato da istituti di istruzione media o primaria, deve essere autenticato dal provveditore agli studi territorialmente competente; se rilasciato da segreterie o da istituti universitari o d'istruzione superiore, deve essere autenticato dal rettore dell'Università o dal direttore dell'Istituto superiore.

I certificati rilasciati dai Regi provveditori agli studi non abbisognano di legalizzazione.

I certificati di prestazione d'opera presso amministrazioni pubbliche o private o presso professionisti, devono portare l'indicazione della durata di tale servizi, della natura dei lavori ai quali i concorrenti hanno preso parte, del modo in cui detti lavori furono eseguiti, autenticati dalle competenti autorità.

Tutti i certificati debbono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo e quelli indicati nelle lettere a), c), d), e), f), debbono essere di data non anteriore a tre mesi a quella del presente bando.

Le autentificazioni delle firme dei certificati non sono necessarie se i certificati stessi siano rilasciati dalle Autorità amministrative residenti nel comune di Roma.

Sono dispensati dal presentare i documenti di cui alle lettere b), c), d), e), f), i concorrenti che abbiano già un ufficio di ruolo in una delle Amministrazioni governative con diritto a pensione a carico dello Stato, purchè comprovino la loro qualità e la loro permanenza in servizio (con diritto a pensione a carico dello Stato), alla data di pubblicazione del presente bando di concorso, con certificato rilasciato dalla competente autorità amministrativa.

La mancanza anche di uno solo dei documenti prescritti importa la esclusione dal concorso.

Art. 4.

I documenti indicati nell'art. 3 non sono restituiti fatta solo eccezione del titolo originale di studio, ai candidati che siano inclusi nella graduatoria dei vincitori del concorso ed accettano la nomina.

Per gli altri candidati la restituzione dei documenti sarà effettuata non prima che siano trascorsi i termini fissati dalla legge per produrre ricorso giurisdizionale o straordinario, salvo che ne facciano regolare domanda in carta da bollo da L. 6 dichiarando che nulla hanno da reclamare in merito all'esito del concorso.

Art. 5.

I mutilati ed invalidi della guerra 1915-18 o dell'Africa Orientale o in seguito a servizio non isolato all'estero o in dipendenza dell'attuale guerra debbono dimostrare tale loro qualità, rispettivamente, con la presentazione di un certificato della Direzione generale delle pensioni di guerra o dell'Opera nazionale per la protezione assistenza agli invalidi di guerra o dello stato di servizio militare o della copia del foglio matricolare integrato ove occorra, delle speciali dichiarazioni dell'autorità militare, secondo le prescrizioni contenute nella circolare del Ministero della guerra dell'8 gennaio 1923-I, n. 77.

Le vedove di guerra debbono presentare i documenti che valgano ad attestare il fatto che il defunto marito incontrò la morte quale militare assimilato in reparti combattenti nella guerra 1915-18 o in Africa Orientale o in servizio militare non isolato all'estero o in dipendenza dell'attuale guerra o a causa di ferite o malattie contratte nei reparti stessi.

Anche gli invalidi per la causa nazionale e le vedove dei caduti per la medesima causa, ai quali sono state estese tutte le disposizioni concernenti gli invalidi e le vedove di guerra, dovranno documentare questa loro condizione.

In caso di parità di merito per l'applicazione dei criteri di preferenza di cui all'art. 1 del R. decreto 5 luglio 1934-XII, n. 1176, integrato dal R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111. e dal Regio decreto-legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1172, i decorati al valore, i mutilati ed invalidi di guerra o per la difesa delle Colonie in A.O. in dipendenza del servizio militare non isolato all'estero o per la causa fascista o per l'attuale guerra, gli orfani di guerra o dei caduti per le cause anzidette, i feriti di guerra o per le cause stesse, i figli degli invalidi di guerra o per le cause sopradette, le madri, le vedove e le sorelle nubili dei caduti per le cause medesime, gli ex combattenti, iscritti al P.N.F. da data anteriore al 28 ottobre 1922, i Sansepolcristi, coloro che abbiano prestato servizio da almeno un anno alle dipendenze di questa Amministrazione, gli ufficiali di complemento, i coniugati con prole dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato rilasciato dalla autorità competente.

Art. 6.

Le domande di ammisione, scritte su carta bollata da L. 6, e corredate da tutti i documenti come sopra specificati, debbono pervenire al Ministrero dell'educazione nazionale (Direzione generale delle accademie, delle biblioteche, degli affari generali — Ufficio concorsi scuole medie) non oltre 60 giorni a datare da quello successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ai concorrenti che risiedono nelle Colonie italiane o all'estero è consentita l'ammissione ai concorsi con la presentazione entro il termine suddetto della sola domanda salvo l'obbligo di presentare successivamente i documenti prescritti, non oltre il termine di 30 giorni da quello fissato per la presentazione dei documenti.

Quando qualche documento sia formalmente imperfetto il Ministero assegna al candidato un termine non superiore a 15 giorni affinchè il documento sia regolarizzato.

Sono esclusi dal concorso i candidati che abbiano presentato la domanda oltre il termine di scadenza indicato nel primo comma di questo articolo o non l'abbia corredata entro il termine stesso, di tutti i documenti prescritti, non abbiano restituito entro il termine loro assegnato, con la debita regolarizzazione i documenti di cui al comma precedente.

Saranno parimenti esclusi dal concorso gli aspiranti che facessero riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni.

La data della presentazione della domanda o dei documenti si accerta dal bollo di arrivo del Ministero.

Scaduto il termine indicato nel primo comma di questo articolo, non si accettano nuovi titoli o parte di questi, nè sono consentite sostituzioni, anche parziali di qualsiasi documento.

Art. 7.

Il Ministero decide dell'ammissione o della esclusione dal concorso.

Solo del provvedimento di esclusione si darà diretta comunicazione all'interessato; tale provvedimento è definitivo e contro di esso non è quindi ammeso altro ricorso che al Consiglio di Stato, o in via straordinaria al Re.

In mancanza di comunicazione di esclusione il candidato si intenderà senz'altro ammesso, salvo che un motivo di esclusione sia accertato in momento posteriore, e dovrà intervenire alle prove di esame, nei giorni che saranno indicati con successivo decreto Ministeriale, il quale sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, e nel Bollettino ufficiale di questo Ministero, parte seconda, senza attendere alcun speciale preavviso od invido da parte del Ministero.

I candidati a tali prove dovranno presentarsi muniti di quanto occorra per scrivere, tranne la carta che sarà fornita da questo Ministero, debitamente timbrata, sia per la minuta sia per la bella copia.

Art. 8.

Le prove di esame sono:

A) per il concorso di istitutore e di istitutrice:

1) una prova scritta (svolgimento di un tema sulla storia d'Italia dalla guerra di indipendenza alla Rivoluzione fascista inclusa);

2) una prova orale: un colloquio della durata massima di 45 minuti sui seguenti argomenti:

a) cultura generale (letteraria, storica, giuridica);

b) cultura fascista;

c) pedagogia ed igiene;

3) in una prova pratica di educazione fisica e di tirocinio al comando;

B) per i concorsi a posti di vice economo:

Prova scritta: svolgimento di un tema di diritto (istituzione di diritto civile, commerciale, costituzionale ed amministrativo) o di ragioneria (elementi di ragioneria e di contabilità di Stato).

Prova orale: un colloquio della durata non minore di 45 minuti e non maggiore di un'ora sui seguenti argomenti:

a) istituzione di diritto civile, commerciale, costituzionale ed amministrativo;

b) elementi di ragioneria e contabilità di Stato;

c) nozioni di legislazione scolastica.

Le prove stesse si svolgeranno sui programmi emanati con decreto Ministeriale 22 marzo 1934-XII, pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero dell'educazione nazionale, parte 1ª, n. 15, in data 10 aprile 1934-XII.

Art. 9.

Le prove scritte ed orali avranno luogo in Roma, nei locali che saranno indicati nell'albo del Ministero dell'educazione nazionale.

Con successivo decreto Ministeriale che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Bollettino ufficiale di questo Ministero, parte 2ª, saranno indicati i giorni nei quali avranno luogo le dette prove.

Tutte le prove scritte ed orali, hanno inizio alle ore 8 del mattino.

I candidati ammessi alle prove orali saranno chiamati a gruppi, con la indicazione dei rispettivi giorni, direttamente o mediante comunicazione fatta nel Bollettino ufficiale, parte 2ª. Perde il diritto alla prova di esame chi non si trovi presente quando giunga il suo turno, salvo che ne sia stato impedito da gravi motivi, nel qual caso, qualora la Commissione non abbia ancora esaurito i lavori delle prove orali, può essere ammesso a ottenere la prova in un turno successivo.

E' pertanto nell'interesse dei candidati di seguire la pubblicazione del Bollettino ufficiale, parte 2ª.

Art. 10.

I candidati dovranno dimostrare la loro identità personale, presentando, prima di ciascuna delle prove di esame a cui sono stati chiamati, alla Commissione esaminatrice o di vigilanza la carta di identità, o il libretto ferroviario, se sono già in servizio dello Stato, o il libretto postale di riconoscimento personale o il libretto militare (con fotografia) se sono ex combattenti o pensionati di guerra, o la tessera di iscrizione al P.N.F., oppure, in difetto di tali documenti, la loro fotografia munita della loro firma autenticata dall'autorità comunale di residenza o da un Regio notaio. La firma dell'autorità deve essere autenticata dal prefetto della relativa provincia, e quella del notaio dal presidente del Tribunale o dal pretore competenti.

Art. 11.

Le graduatorie dei vincitori dei concorsi, da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale del Ministero, parte 2ª, saranno formate secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva. In caso di parità di merito saranno osservate le disposizioni dell'art. 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176, integrate, dal R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111, e dal R. decreto-legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1172.

Per l'assegnazione dei posti agli idonei che risultino invalidi della guerra 1915-18, per la causa fascista, agli ex combattenti, ai legionari fiumani, agli iscritti al P.N.F. in data anteriore al 28 ottobre 1922, ai Sansepolcristi, ai feriti per la causa fascista e, agli

orfani della guerra o dei caduti per la causa fascista, agli invalidi in seguito alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, agli invalidi in seguito all'attuale guerra, a coloro che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 23 del R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, agli appartenenti di diritto all'Unione fascista famiglie numerose, si osservano le disposizioni contenute rispettivamente nell'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, e successive estensioni, nell'art. 13 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926-IV, n. 48, nell'art. 16 del R. decreto legge 30 ottobre 1924-II, n. 1842, negli articoli 8 e 10 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706, nella legge 26 luglio 1929-VII, n. 1397, 12 giugno 1931-IX, n. 777, e nel R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111, nei Regi decreti 25 febbraio 1935-XIII, n. 270, e 26 settembre 1935-XIII, n. 1893, nel R. decreto-legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1172 nel R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, e nel R. decreto 21 ottobre 1937-XV, n. 2179, nella legge 25 settembre 1940-XVIII, n. 1457, e 20 marzo 1940-XVIII, n. 233.

Art. 12.

L'accettazione della nomina non può essere in nessun modo condizionata.

Il vincitore che dichiari di rifiutare la nomina, che subordini la sua accettazione ad una qualunque condizione, che non risponda entro il termine fissatogli dall'Amministrazione o che infine risulti irreperibile, decade senz'altro dagli effetti del concorso.

I vincitori che accettino la nomina sono assunti ai posti di istitutori, istitutrici e di vice economi con la qualifica di straordinario per un periodo di prova di sei mesi.

Art. 13.

A favore dei richiamati alle armi si riservano n. 25 posti di istitutore di 2ª classe nei Convitti nazionali (gruppo A, grado 11°) pari alla metà di quelli attualmente disponibili della stessa qualifica, ruolo o gruppo da conferire con le modalità che saranno a suo tempo stabilite.

Il presente decreto sarà poi inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 agosto 1941-XIX.

Il Ministro: BOTTAI.

(3405)

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Concorsi a posti vacanti nei ruoli del personale tecnico amministrativo e di vigilanza nei Regi istituti e nelle Regie scuole di istruzione media tecnica.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Vista la legge 15 giugno 1931-IX, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica;

Visto il R. decreto-legge 23 marzo 1933-XI, n. 227, convertito in legge 8 giugno 1933-XI, n. 742;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 16 ottobre 1934-XII, n. 1840;

Visto il R. decreto-legge 20 marzo 1940-XVIII relativo alle concessioni ai capi di famiglia numerosa di condizioni di priorità negli impieghi e nei lavori;

Vista la legge 25 settembre 1940-XVIII che estende agli invalidi ed agli orfani ed ai congiunti dei caduti nell'attuale guerra le disposizioni vigenti a favore degl'invalidi, degli orfani e congiunti dei caduti in guerra;

Visto il decreto del Capo del Governo del 19 ottobre 1940-XVIII che autorizza l'espletamento dei concorsi per l'anno XIX;

Vista la lettera di autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 3 agosto 1941-XIX, n. 21955/1306/3.9.11/1.3.1;

Decreta:

§ 1.

Sono indetti i seguenti concorsi a posti vacanti nei ruoli del personale tecnico, amministrativo e di vigilanza nei Regi istituti e nelle Regie scuole dell'Ordine superiore tecnico:

Gruppo	Grado iniziale	Concorso	Scuola o Istituto	N. dei posti	Prove d'esame
B	XI	Assistente	Regi istituti tecnici industriali:		
			Elettrotecnico. . .	3	Scritta grafica, pratica orale.
			Chimico	2	Scritta pratica, orale.
B	XI	Capofficina. . . .	Fucinatori per i trattamenti termici	3	Scritta grafica, pratica, orale.
			Per le macchine utensili	3	Scritta, grafica, pratica orale.
			Elettricista	3	Scritta, grafica, pratica orale.
B	XI	Tecnico agrario (1)	Regi istituti tecnici agrari	2	Due scritte pratica, orale.
			Regie Scuole tecniche agrarie	2	Due scritte pratica, orale.
B	XI	Segretario economo (1)	Regie Scuole tecniche agrarie	2	Due scritte pratica, orale.
			Regi istituti tecnici agrari	1	Due scritte pratica, orale.
C	XII	Prefetti di disciplina	Regi istituti tecnici agrari	5	Scritta, orale.
B	XI	Censore di disciplina	Regi istituti tecnici agrari	1	Scritta, orale.

(1) Concorso unico.

I concorsi anzidetti hanno luogo per esami.

§ 2. — *Titoli di studio.*

Per l'ammissione ai concorsi a posti di assistente e di capo officina nelle Regie scuole e nei Regi istituti tecnici industriali è richiesto il diploma di perito industriale capotecnico o di maestro d'arte nella specializzazione corrispondente al posto messo a concorso conseguito a norma dell'art. 65 della legge 15 giugno 1931-IX, n. 889, o diplomi rilasciati dai Regi istituti industriali in base all'ordinamento di cui al R. decreto 31 ottobre 1923-II, n. 2523, o dalle preesistenti scuole professionali di 3° grado.

Per l'ammissione al concorso a posti di tecnico agrario nei Regi istituti tecnici agrari è richiesto il diploma di perito agrario conseguito a norma dell'art. 65 della legge 15 giugno 1931-IX, n. 889, o dell'art. 2 del R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 3214.

Per l'ammissione al concorso per posti di segretario economo è richiesto il possesso di uno dei titoli di studio seguenti:

a) diploma di abilitazione di Istituto tecnico commerciale;

b) diploma di abilitazione tecnica (sezione commercio o ragioneria);

c) licenza da Istituto commerciale;

d) licenza da Istituto tecnico (sezione commercio e ragioneria).

Per l'ammissione al concorso a posti di prefetto di disciplina è richiesto uno dei seguenti titoli o titoli superiori:

a) licenza da Scuola tecnica agraria o da Scuola pratica o speciale di agricoltura;

b) licenza da Scuola tecnica commerciale o da Scuola commerciale;

c) licenza da Scuola professionale di 2° grado;

d) licenza da Scuola tecnica industriale o da Scuola industriale;

e) diploma di ammissione a Scuola media di 2° grado conseguito in base all'ordinamento del R. decreto 6 maggio 1923-I, n. 1054, o licenza da Scuola media di 1° grado conseguita in base ai precedenti ordinamenti.

Per l'ammissione ai concorsi a posti di censore di disciplina è richiesto uno dei seguenti titoli o titoli superiori:

a) diploma di abilitazione tecnica di cui alla legge 15 giugno 1931, n. 899;

b) diploma di licenza o di abilitazione di un Istituto commerciale, nautico, industriale o di Scuole agrarie medie;

c) diploma di Scuola professionale di 3° grado;

d) diploma di maturità o di abilitazione di cui al R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, o licenza di scuola media di 2° grado conseguita in base ai precedenti ordinamenti.

Le donne non sono ammesse ai concorsi.

§ 3 — *Limiti di età.*

Coloro che intendono partecipare ai concorsi predetti, devono alla data del presente decreto, aver compiuto l'età di 18 anni e non aver superato quella di 30 anni.

Il predetto limite massimo è aumentato di 5 anni per coloro che prestarono servizio militare durante la guerra 1915-18 o in qualità di legionari fiumani o che siano stati imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare durante la guerra 1915-18, per coloro che hanno partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dell'Italia, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'A.O. dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV o abbiano partecipato in servizio non isolato all'estero alle relative operazioni militari dopo il 5 maggio 1936-XIV (legge 24 ottobre 1937-XV, n. 2179).

Il limite massimo di età è aumentato ancora di 4 anni in favore degli invalidi di guerra, degli invalidi per la causa fascista, degli invalidi per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o in conseguenza delle operazioni militari in servizio non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936-XIV e in conseguenza dell'attuale guerra, dei decorati al valore militare e di coloro che abbiano conseguito promozioni per merito di guerra; in favore di coloro che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento, senza interuzione da data anteriore al 28 ottobre 1922, per i Sansepolcristi e per coloro che, essendo muniti di brevetto di ferito per la causa fascista, risultino iscritti al Partito Nazionale Fascista dalla data dell'evento che fu causa della ferita anche se posteriore alla Marcia su Roma.

Il limite massimo di età è elevato a 39 anni per i soci di diritto dell'Unione fascista tra le famiglie numerose.

Il limite massimo di età di 30 anni è elevato inoltre:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima. A tali effetti la prole naturale è equiparata, dal giorno del legale riconoscimento, alla legittima.

L'elevazione di cui alla lettera a) si cumula con quella di cui alla lettera b) ed entrambe con quelle previste da ogni altra disposizione in vigore, purchè complessivamente non si superino i quarantacinque anni (art. 23 del R. decreto 21 agosto 1937, n. 1542).

La condizione del limite massimo di età non è richiesta:

a) per coloro che prestano servizio di ruolo nell'Amministrazione dello Stato e nelle Regie scuole e nei Regi istituti di istruzione tecnica;

b) per coloro che non abbiano potuto sostenere le prove scritte in concorsi indetti dopo la pubblicazione del decreto del Capo del Governo in data 10 ottobre 1934-XII, n. 242, perchè richiamati alle armi o comunque a causa del servizio militare (art. 8 del Regio decreto-legge 1° aprile 1935-XIII, n. 343).

§ 4 — *Delle domande e dei documenti.*

La domanda di ammissione, da presentare nei modi e nel termine fissati nel § 5 deve indicare, con chiarezza e precisione, cognome, nome, paternità, data e luogo di nascita, titolo di studio del candidato e l'Istituto che lo ha rilasciato, il concorso a cui egli chiede di partecipare, il luogo dove egli intende che gli sia fatta ogni comunicazione relativa al concorso.

I concorrenti hanno l'obbligo di comunicare al Ministero — Direzione generale delle accademie, delle biblioteche, degli affari generali (Ufficio concorsi scuole medie) — qualunque cambiamento del loro recapito. Il Ministero non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni causate da inesatte indicazioni date, o da mancate informazioni su i mutamenti di recapito.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

a) certificato, rilasciato o vistato dal competente segretario o vice segretario federale o dal segretario federale amministrativo, comprovante l'appartenenza del candidato al Partito Nazionale Fascista o ai Gruppi universitari fascisti o ai Fasci giovanili.

Da tale certificato deve risultare l'anno, il mese e il giorno della iscrizione, nonchè il possesso della tessera per l'anno in corso.

Per gli italiani non regnicoli e per i cittadini residenti all'estero l'iscrizione dei Fasci all'estero dovrà essere comprovata mediante certificato firmato personalmente dal segretario del Fascio all'estero, in cui è iscritto il candidato, e vistato dal Segretario o da uno dei Vice segretari del P.N.F. ovvero dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci degli italiani all'estero e vistato per ratifica, dal Segretario o da uno dei Vice segretari del Partito Nazionale Fascista, solo nel caso in cui si attesti l'appartenenza al Partito in epoca anteriore al 28 ottobre 1922.

Per i cittadini sammarinesi residenti nel territorio della Repubblica, il certificato dovrà essere firmato dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese e controfirmato dal Segretario di Stato per gli affari esteri mentre per quelli residenti nel Regno, il certificato sarà firmato dal segretario della Federazione che li ha in forza.

Qualora il candidato appartenga ai Fasci di combattimento ininterrotamente da data anteriore al 28 ottobre 1922, dovrà darne la dimostrazione con certificato da rilasciarsi personalmente dal segretario federale. Detto certificato dovrà contenere, oltre alla indicazione dell'anno, del mese e del giorno dell'effettiva iscrizione ai Fasci di combattimento, l'attestazione che la iscrizione stessa non è stata mai interrotta e che tuttora perdura; il certificato dovrà inoltre essere vistato dal Ministro Segretario del P.N.F. o da uno dei Vice segretari del Partito Nazionale Fascista o da un segretario federale comandato presso il Direttorio nazionale del Partito appositamente designato dal Segretario del Partito stesso. Coloro che hanno partecipato alla Marcia su Roma e i Sansepolcristi dovranno produrre il relativo brevetto.

I candidati, ex combattenti, non iscritti al P.N.F., possono essere ammessi al concorso a condizione che dimostrino, con apposito certificato di aver presentato domanda d'iscrizione al P.N.F. Detti concorrenti potranno conseguire la eventuale nomina in ruolo sempre quando dimostrino nel termine che verrà assegnato dall'Amministrazione di aver ottenuto l'iscrizione al Partito stesso. In caso contrario s'intenderanno senz'altro decaduti dal diritto di conseguire la nomina all'impiego.

I mutilati ed invalidi di guerra non sono tenuti a produrre detto certificato (R. decreto-legge 25 febbraio 1935-XIII, n. 163);

b) estratto dell'atto di nascita. La firma dell'ufficiale dello stato civile che lo rilascia deve essere autenticata dal presidente del Tribunale o dal pretore competente;

c) certificato di cittadinanza italiana, legalizzato dal presidente del Tribunale o dal pretore, se rilasciato a firma dell'ufficiale di stato civile; e dal Prefetto della provincia, se rilasciato a firma del podestà come capo del Comune con la indicazione che non si è privi di diritti politici. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli, anche se manchino della naturalità, e i cittadini albanesi;

d) certificato generale del casellario giudiziale; la firma del cancelliere dovrà essere autenticata dalla competente autorità giudiziaria;

e) certificato di regolare condotta civile, morale e politica, rilasciato dal podestà del Comune ove il candidato ha la sua abituale residenza da almeno un anno, e, in caso di residenza per tempo minore, altro certificato del podestà della precedente residenza entro l'anno con la dichiarazione del fine per cui esso è rilasciato. La firma di detta autorità deve essere autenticata dal Prefetto della provincia. L'Amministrazione si riserva di assumere informazioni, in modo insindacabile e con tutti i mezzi a sua disposizione, sulla condotta politica e civile dell'istante ed in conseguenza di escludere dal concorso, anche dopo l'inizio delle prove o dopo l'espletamento del concorso stesso il candidato che non risultasse degno di parteciparvi. Per ciò che riguarda la condotta militare, l'Amministrazione potrà valersi della facoltà di escludere anche se concorre l'estremo che il candidato abbia servito con fedeltà ed onore;

f) stato di famiglia debitamente legalizzato dal Prefetto (questo documento deve essere presentato solo dai candidati che siano coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole). Gli aspiranti coniugati devono inoltre presentare una dichiarazione, in carta libera attestante se essi abbiano, o meno, contratto matrimonio con persona straniera e nell'affermativa la data di matrimonio.

La predetta dichiarazione, ove il matrimonio sia stato celebrato dopo l'entrata in vigore del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVIII, n. 1728, deve indicare se sia stata concessa l'autorizzazione del Ministero dell'interno ai sensi degli articoli 2 e 18 di detto Regio decreto, ovvero se il matrimonio sia stato contratto in difformità degli articoli 2 e 3 del decreto stesso;

g) certificato di sana costituzione ed esente da difetti tali da impedire l'adempimento dei propri doveri, rilasciato dal medico provinciale o militare o da un ufficiale sanitario, o da un medico condotto.

La qualifica del medico deve risultare chiaramente dal certificato, la firma del medico provinciale deve essere autenticata dal Prefetto, quella del medico militare dalla superiore autorità militare, e quella degli altri sanitari dal podestà, la cui firma deve essere, a sua volta, autenticata dal Prefetto;

h) certificato comprovante di avere ottemperato alle disposizioni delle leggi sul reclutamento e, per coloro che abbiano prestato

servizio militare o siano stati arruolati, copia del foglio matricolare o dello stato di servizio munito, ove occorra, dalla relativa dichiarazione integrativa, o di quella attestante di aver partecipato alle operazioni militari in A. O. o alle operazioni militari in servizio non isolato all'estero. I candidati che non abbiano prestato servizio militare dovranno produrre un documento che ne dichiari il motivo, o, comunque, la propria posizione rispetto alle leggi sul reclutamento.

I candidati che trovansi a prestare servizio militare dovranno produrre una dichiarazione del comandante del Corpo attestante la loro posizione;

i) originale o copia autentica legalizzata del titolo di studio in base al quale si domanda l'ammissione;

l) fotografia del candidato con la firma autenticata dal podestà o da un notaio, a meno che il concorrente stesso sia fornito di libretto ferroviario personale o di altro documento di identità con fotografia e firma autenticata rilasciata da un'Amministrazione statale, nel qual caso il candidato dovrà farne dichiarazione nella domanda;

m) dichiarazione rilasciata dall'Unione fascista fra le famiglie numerose, da presentarsi, in aggiunta al documento di cui alla lettera *f*), dai concorrenti che siano soci di diritto dell'Unione stessa, per comprovare tale qualità;

n) dichiarazione in carta semplice e sotto la propria responsabilità, di non appartenenza alla razza ebraica;

o) elenco in carta libera, ed in duplice esemplare, dei documenti presentati;

p) ai documenti di rito i candidati possono unire i titoli che ritengono opportuno di presentare per attestare la propria eventuale condizione di ex combattenti, di mutilati ed invalidi di guerra o per la causa nazionale o per la difesa delle Colonie dell'A.O., o in conseguenza di operazioni militari in servizio non isolato all'estero o in conseguenza dell'attuale guerra e di orfani per le cause stesse o di vedove.

I certificati devono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo; e quelli indicati alle lettere *a*), *c*), *d*), *e*) e *g*), debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella del presente bando.

Le autenticazioni delle firme non sono necessarie se i certificati vengono rilasciati da autorità amministrative residenti nella città di Roma.

Sono dispensati dal presentare i documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *g*) i concorrenti che abbiano già un ufficio di ruolo, in una Amministrazione governativa, con diritto a pensione a carico dello Stato, purchè comprovino la loro qualità e la loro permanenza in servizio alla data del presente bando, con certificato rilasciato dalla competente autorità.

§ 5 — *Norme per la presentazione dei documenti.*

Le domande di ammissione scritte su carta bollata da L. 6 e corredate di tutti i documenti di cui al precedente paragrafo, debbono pervenire al Ministero dell'educazione nazionale (Direzione generale delle accademie, delle biblioteche, degli affari generali Ufficio concorsi scuole medie) non oltre 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

I concorrenti che risiedono nelle Colonie e nei Possedimenti italiani ovvero all'estero, avranno facoltà di presentare, nel termine suddetto, la sola domanda, salvo a produrre i documenti entro 30 giorni successivi al termine di scadenza del bando.

Coloro che partecipano contemporaneamente a più concorsi, debbono presentare altrettante domande. I documenti possono essere uniti ad una sola delle domande presentate, purchè a tutte le altre sia unita copia dell'elenco, di cui al paragrafo precedente.

Quando si avvalga di tale facoltà, il concorrente è tenuto a specificare nelle altre domande il concorso per il quale ha presentato la documentazione.

I documenti di rito debbono pervenire tutti unitamente alla domanda, entro il termine qui stabilito; la mancanza anche di un solo documento importa la esclusione dal concorso.

Qualora qualche documento sia formalmente imperfetto, il Ministero potrà respingerlo, con invito a regolarizzarlo entro un termine, in ogni caso non superiore a quindici giorni dalla data della lettera di partecipazione, sotto pena di esclusione dal concorso.

Sono esclusi coloro le cui domande di ammissione ai concorsi, perverranno al Ministero dopo il termine anzi stabilito, anche se presentate in tempo utile agli uffici postali, o che non l'abbiano corredate entro il termine stesso, di tutti i documenti di rito o non abbiano restituito, entro il termine loro assegnato debitamente regolarizzati i documenti di cui al comma precedente.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo apposto dal competente ufficio del Ministero.

Nonostante la regolarità formale delle domande e dei documenti, il Ministero con decreto non motivato ed insindacabile, può negare l'ammissione ai concorrenti.

Saranno esclusi anche coloro che faranno riferimento a documenti ed a titoli presentati sia presso altre Amministrazioni, sia presso questo Ministero.

E' ammesso soltanto il riferimento ai documenti e titoli non scaduti presentati per i concorsi indetti con decreto Ministeriale 28 dicembre 1939-XVIII, non espletati perchè sospesi.

§ 6 — *Norme per gli esami.*

Il Ministero decide dell'ammissione o della esclusione dal concorso.

Solo del provvedimento di esclusione si darà diretta comunicazione all'interessato; tale provvedimento è definitivo e contro esso non è quindi ammesso altro ricorso che quello al Consiglio di Stato o in via straordinaria al Re.

In mancanza di comunicazione di esclusione il candidato si intenderà senz'altro ammesso, salvo che un motivo di esclusione sia accertato in momento posteriore, e dovrà quindi intervenire alle prove scritte di esame nei giorni che saranno indicati con successivo decreto Ministeriale, il quale sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Bollettino ufficiale di questo Ministero, parte II, senza attendere alcun preavviso speciale o invito da parte del Ministero.

I candidati devono dimostrare la loro identità personale presentando prima di ciascuna delle prove di esame a cui siano chiamati, alla Commissione esaminatrice o di vigilanza la tessera di appartenenza al P.N.F. con fotografia, la carta d'identità o il libretto ferroviario, se sono già in servizio dello Stato o il libretto postale di riconoscimento personale, o il libretto militare (con fotografia) se sono ex combattenti o pensionati di guerra, oppure, mancando di tali documenti, la loro fotografia, munita della loro firma, autenticata dall'autorità comunale di residenza o da un Regio notaio. La firma dell'autorità comunale, deve essere autenticata dal Prefetto della relativa provincia, e quella del notaio dal presidente del Tribunale o dal pretore competente.

Il candidato ammesso a concorsi che non si presenti nei giorni fissati o che manchi ad una delle prove è ritenuto come rinunciatario.

I candidati dovrano presentarsi alle prove muniti di quanto occorra per scrivere o disegnare, tranne la carta che sarà fornita dal Ministero, debitamente bollata, sia per la minuta sia per la bella copia.

Gli esami di concorso consisteranno:

1) per posti di assistente e di capo officina, in una prova scritta, in una prova pratica, in una prova grafica e in una prova orale, ad eccezione del posto di assistente per chimica per il quale non è richiesta la prova grafica;

2) per posti di tecnico agrario, in due prove scritte, una prova pratica e una orale;

3) per posti di segretario economo, in due prove scritte, una pratica di dattilografia ed una orale;

4) per posti di prefetto di disciplina, in una prova scritta e una orale;

5) per i posti di censore di disciplina in una prova scritta e in una orale.

Tutte le prove di esame per i concorsi anzidetti verteranno sui programmi approvati con R. decreto 16 ottobre 1934-XII, n. 1840, ed annessi al presente bando in allegato *A*.

Sono ammessi alle prove orali e pratiche i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e grafiche, con non meno di sei decimi in ciascuna di esse. Le prove orali, la prova grafica di calligrafia e la prova pratica di dattilografia, non s'intendono superate, se non sia stata riportata in ciascuna di esse una votazione minima di sei decimi; per le altre prove pratiche la votazione minima da riportare è di sette decimi.

I candidati ammessi alle prove orali e pratiche saranno chiamati a gruppi, con la indicazione dei rispettivi giorni, direttamente o mediante comunicazione fatta nel Bollettino ufficiale di questo Ministero, parte II.

§ 7.

La graduatoria dei vincitori dei concorsi, sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva.

In caso di parità di merito saranno osservate le disposizioni dell'art. 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176, integrate dal R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111, e del R. decreto-legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1172.

Per l'assegnazione dei posti agli idonei che risultino invalidi di guerra o per la causa fascista, agli ex combattenti ed ai legionari fiumani, agli iscritti al P.N.F. da data anteriore al 28 ottobre 1922, ai feriti per la causa fascista, agli orfani di guerra o dei caduti per la causa fascista, agli invalidi ed agli orfani dei caduti per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale a coloro che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle

operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'A.O. dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, a coloro che in servizio militare non isolato all'estero abbiano preso parte a relative operazioni militari, agli invalidi ed agli orfani dei caduti in dipendenza di operazioni militari in servizio non isolato all'estero ai soci di diritto dell'Unione fascista fra le famiglie numerose e a coloro che si trovino nelle condizioni di cui alle lettere *a*) e *b*) del primo comma dell'art. 23 del R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, si osserveranno le disposizioni contenute rispettivamente nell'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, e successive estensioni, nell'art. 13 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926-IV, n. 48, nell'art. 16 del R. decreto-legge 30 ottobre 1924-III, n. 1842, negli articoli 8 e 10 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706, nelle leggi 26 luglio 1929-VII, n. 1397, e 12 giugno 1931-IX, n. 777, nel R decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111, nel R. decreto-legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1172, nel R. decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 2179, nel R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, nella legge 25 settembre 1940-XVIII, n. 1458, e nella legge 20 marzo 1940-XVIII, n. 233.

§ 8 — *Nomina.*

I vincitori dei concorsi saranno nominati in prova per un periodo di sei mesi. Durante questo periodo compete loro l'assegno fissato con decreto del Ministro per le finanze in applicazione dell'art. 17 del R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395.

Agli aventi diritto compete, altresì, l'aggiunta di famiglia giusta le vigenti disposizioni.

Sono esenti dal periodo di prova i vincitori che si trovino nelle condizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926-IV, n. 46.

I concorrenti che abbiano superato le prove di esame ed eccedano il numero dei posti messi a concorso, non acquistano alcun diritto a coprire quelli che si rendano contemporaneamente, o successivamente vacanti.

§ 9 — *Restituzione dei documenti*

La restituzione dei documenti è di regola, fatta a cura del Ministero dopo 180 giorni dalla data di pubblicazione dell'esito del concorso nel Bollettino ufficiale del Ministero.

Tuttavia i concorrenti potranno ritirarli, o farli ritirare anche prima, a loro cura e spese, purchè dichiarino su carta legale da L. 6 di non avvalersi della facoltà di ricorso contro l'esito del concorsi.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 agosto 1941-XIX

Il Ministro: BOTTAI

ALLEGATO A.

1. — PROGRAMMA DELL'ESAME DI CONCORSO PER IL POSTO DI SEGRETARIO ECONOMO

L'esame comprende:

a) una prova scritta di diritto;
b) una prova scritta di computisteria e ragioneria;
c) una prova pratica di dattilografia;
d) una prova orale.

Le prove scritte della durata di 5 ore ciascuna, consistono nello svolgimento di un tema su argomento o argomenti della prova orale.

La prova orale, della durata di minuti 45, verte sulle seguenti materie:

Nozioni di diritto civile.

Nozioni di diritto e dell'ordinamento giuridico - Diritto oggettivo e soggettivo.
Fonti del diritto - Interpretazioni delle norme giuridiche - Limiti di efficacia delle norme giuridiche: nel tempo e nello spazio.
Le persone fisiche - Capacità di diritto e capacità di agire - Cittadinanza - Domicilio, residenza, dimora - Assenza.
Le persone giuridiche.
Distinzione delle cose.
Diritti reali: proprietà e suoi modi di acquisto - Possesso: gradi, effetti e tutela.
Cenni generali sull'usufrutto, uso e abitazione: sulle servitù prediali.
Obbligazioni: fonti delle obbligazioni - Contratti: specie, requisiti, effetti.
Varie specie di obbligazioni.
Quasi contratti.
Effetti delle obbligazioni - Adempimento - Mora: caso fortuito, Colpa - Dolo: risarcimento dei danni. Estinzione delle obbligazioni. Garanzia delle obbligazioni.
Delitti e quasi delitti.
I principali contratti speciali con particolare riguardo ai vari tipi di scuole e istituti di istruzione tecnica.
Cenni generali sulla trascrizione.
Cenni generali sulla prescrizione.
Principi generali sui diritti di famiglia.
Principi fondamentali sulle successioni legittime e testamentarie.
Principi generali sulle donazioni.

Nozioni di diritto commerciale.

Concetto e fonti del diritto commerciale.
Atti di commercio.
Il commerciante.
Diritti ed obblighi del commerciante.
Mediatori.
Le società commerciali - Nozioni generali e varie specie di società.
Caratteristiche peculiari delle obbligazioni commerciali Mandato e commissione Vendita - Le operazioni di borsa e contratto di riporto. Contratto di conto corrente - Pegno Deposito e sue varie specie - Contratto di assicurazione - Contratto di trasporto.
Titoli di credito e le disposizioni sulle cambiali e sugli assegni.
Il fallimento e i suoi effetti.
Cenni sull'amministrazione e chiusura del fallimento.
Concordato giudiziario e concordato preventivo.
Reati in materia fallimentare.
Prescrizione commerciale.
Cenni di diritto industriale. L'azienda industriale e suoi elementi.
Marchi di fabbrica e privative industriali.
Nave - Le persone: proprietari, armatori, capitano, equipaggio.

Nozioni di diritto pubblico.

Concetto ed elementi dello Stato.
Società delle Nazioni.
Caratteristiche dello Stato moderno - La distinzione dei poteri.
Ordinamento costituzionale dello Stato italiano - Lo Statuto del Regno Lo Stato sovrano secondo il concetto fascista ed i suoi scopi.
Organi costituzionali dello Stato.
Il Re - Legge della successione - Prerogative Regie nei riguardi del potere legislativo, esecutivo e giudiziario.
Il Governo del Re - L'organizzazione del potere esecutivo secondo la legge 24 dicembre 1925-IV, n. 2263.
Il Primo Ministro: sue funzioni e prerogative - I Ministri - Il Consiglio dei Ministri.
Il Gran Consiglio del Fascismo - Composizione, attribuzioni.
Il Parlamento: Senato e Camera dei Deputati - Composizione, attribuzioni - Immunità parlamentare.
La formazione delle leggi - Discussione e votazione - Sanzione del Re: promulgazione, pubblicazione
Facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche - Leggi delegate: decreto-legge - Regolamenti e loro diverse specie - Circolari, istruzioni.

Ordinamento amministrativo dello Stato italiano.

I Ministeri: cenni sul loro ordinamento.
Le amministrazioni autonome.
Il Consiglio di Stato - La Corte dei conti - Ordinamento e funzioni di detti organi.
Il Consiglio di Prefettura.
Il Prefetto.
Comune Il podestà - Sue attribuzioni - La Consulta municipale - Il segretario comunale - Il Governatorato di Roma.
Provincia - Il Preside ed il Rettorato provinciale.
La Giunta provinciale amministrativa: ordinamento e funzioni.
I beni pubblici - Demanio pubblico e beni patrimoniali dello Stato. Il Patrimonio indisponibile - I beni di uso pubblico dei Comuni e delle Provincie - Le espropriazioni per causa di pubblica utilità.
La giustizia nell'amministrazione - Concetto della protezione giuridica nei confronti della pubblica amministrazione - Diritti ed interessi.
La giustizia ordinaria - Principi generali e limiti di tale giurisdizione.
Il ricorso gerarchico ed il ricorso straordinario al Re.
Le giurisdizioni amministrative - Principi generali.

Ordinamento corporativo dello Stato italiano.

Le associazioni professionali: riconoscimento giuridico - Struttura ed organi di dette associazioni - Loro particolari funzioni e poteri.

Associazioni di primo e secondo grado e associazioni di grado superiore.
Cenno sull'attuale inquadramento delle attività produttive nelle grandi Confederazioni nazionali.
Controllo dello Stato sulle associazioni professionali.
Cenni sulla natura e sull'efficacia giuridica del contratto collettivo di lavoro - La magistratura del lavoro.
Le Corporazioni: loro costituzione, loro attribuzioni.
Il Consiglio nazionale delle Corporazioni: sua composizione, sue attribuzioni.
Consigli e uffici provinciali dell'economia corporativa; loro costituzione, loro funzioni.
Legislazione sociale - Cenni sugli uffici di collocamento - Cenni sulle assicurazioni sociali (contro gli infortuni, l'invalidità e la vecchiaia; la turbercolosi, la disoccupazione involontaria; di maternità)
Cenni sull'Opera nazionale Dopolavoro - Opera maternità e infanzia - Patronato Nazionale.
Norme generali sul contratto di impiego privato.

Legislazione scolastica.

Ordinamento del Ministero dell'educazione nazionale - Servizi vari - Consiglio superiore (composizione, attribuzione).
Riordinamento della istruzione tecnica in base alla vigente legislazione.
Istruzione classica scientifica e magistrale - Istruzione superiore (Università e Istituti di istruzione superiore).

Nozioni di statistica.

Cenni generali - L'ordine dei fenomeni collettivi - La ricerca delle uniformità - Osservazione dei fenomeni collettivi - Metodo statistico.
Rilevazione dei fenomeni collettivi - Metodi e strumenti di rivelazione - Lo spoglio e l'aggruppamento dei dati - Cause di errori; cenni sui metodi per la scoperta e la correzione di essi.
Elaborazione dei dati statistici - Cenni sommari sui metodi di elaborazione dei dati - Medie, rapporti, indici, serie, e seriazioni, ecc.
Rappresentazione dei dati statistici - Tabelle statistiche - Diaggrammi - Cartogrammi - Uffici di statistica - Istituto centrale di statistica - Cenni generali di statistica demografica ed economica.

Computisteria e ragioneria.

A) Computisteria, sistemi monetari e parità monetarie.
Elementi di costi e ricavi mercantili - Interesse e sconto; varie specie.
Cambiali, tratte e pagherò cambiari - Varie specie di assegni e di vaglia bancari - Distinta di sconto - Conti correnti - Cambio - Fondi pubblici e privati - Quotazioni ed operazioni di borsa.
B) Ragioneria generale; Aziende in genere; varie specie; loro classificazione - Inventario - Bilancio di previsione Gestione della azienda e fatti amministrativi - Scritture computistiche - Sistemi e metodi di scritture - Forma della partita doppia - Rendiconto.
C) Ragioneria applicata, con speciale riguardo ai vari tipi di Scuola o di Istituto d'istruzione tecnica (contabilità agraria, industriale, mercantile).
D) Aziende pubbliche - Cenni sul patrimonio e sulla gestione della azienda dello Stato, degli enti autarchici e territoriali - Cenni sui preventivi e sui consuntivi.
E) Ordinamento amministrativo - Contabile delle Scuole ed Istituti d'istruzione tecnica.

Dattilografia.

La prova pratica di dattilografia consiste nello scrivere per la durata di 10 minuti un brano dettato, e nella formazione, nel termine stabilito dalla Commissione esaminatrice, di una tabella con dati numerici.

2. — PROGRAMMMA DELL'ESAME DI CONCORSO PER IL POSTO DI TECNICO AGRARIO NEI REGI ISTITUTI TECNICI AGRARI

L'esame comprende due prove scritte, una prova pratica e una prova orale.
Le prove scritte sono: una di agraria ed economia rurale e una di contabilità agraria.
La prova scritta di agraria ed economia rurale consiste nella trattazione di un tema relativo a questioni pratiche di tecnica colturale o riguardante una importante coltivazione erbacea od arborea, e l'ordinamento dell'azienda rurale.
La prova scritta di contabilità agraria consiste nello svolgimento di un tema relativo all'impianto della contabilità in una azienda agricola di modesta importanza, oppure riguardante le registrazioni cronologiche e sistematiche, l'apertura e la chiusura dei conti nelle aziende condotte in economia, in affitto od a colonia.
La prova orale consiste in un colloquio sugli argomenti compresi nei programmi degli Istituti tecnici agrari per le seguenti materie: agricoltura, economia rurale e zootecnica.
La prova pratica consiste nella esecuzione di uno o più esperimenti pratici, compresi quelli indicati nei programmi dell'esame di perito agrario per le materie: agricoltura, zootecnica, industrie agrarie, meccanica agraria.
Nella prova pratica il candidato dovrà dimostrare non solo di avere acquistato la necessaria pratica e sicurezza nelle varie operazioni ma di essere altresì in grado di illustrare le operazioni stesse agli alunni e di saperli guidare ad eseguirle razionalmente.

3. — PROGRAMMA DELL'ESAME DI CONCORSO PER IL POSTO DI PREFETTO DI DISCIPLINA

L'esame comprende una prova scritta ed una prova orale.
La prova scritta consiste nello svolgimento di un tema sopra argomenti relativi alla famiglia, al lavoro, alla scuola e alla vita nazionale.
La prova orale consta di tre parti: la prima riguarda la cultura generale, la seconda la matematica elementare e le nozioni di computisteria, la terza le nozioni varie e si svolge in base ai seguenti programmi:

Cultura generale.

Lettura, riassunto e commento di passi scelti.
Nozioni sulla storia d'Italia, dal 1848 ai giorni nostri.
Elementi di geografia dell'Europa in generale e dell'Italia in particolare.
Elementi di cultura fascista.
Matematica elementare e nozioni di computisteria.
Sistema metrico decimale, numeri complessi, potenze e radici, rapporti e proporzioni, regole del 3 semplice e del 3 composto, interesse e sconto, regola di miscuglio, regola di società.
Misura delle superfici delle principali figure geometriche; regole per la determinazione di aree e volumi dei più comuni solidi geometrici.
Compra-vendita, fatture, ricevute, quietanze, ordini di pagamento, effetti commerciali, conti correnti semplici e a interessi, trasporti.

Nozioni varie.

Gli apparati principali del nostro corpo e le loro funzioni: respirazione, digestione - Sostanze alimentari e razioni; bevande - Innervazione. La vista e l'udito - L'organo della loquela - l'olfatto.
Alcuni bisogni del nostro corpo: fame e richiesta alimentare, la sete e il sonno.
Pulizia del corpo e degli indumenti.
Esercizio dei muscoli e lavoro intellettuale.
Principali norme igieniche da osservarsi nei Convitti.
Primi soccorsi nei casi d'urgenza - Accidenti per fulminazione - Accessi convulsivi - Avvelenamenti - Asfissia - Corpi estranei - Puntura d'insetti.
Malattie contagiose; le più importanti norme profilattiche.
Pratica di assistenza agli infermi.
L'educazione fisica, morale e civile nel Convitto, nella casa e nella scuola.
Nozioni elementari sull'ordinamento amministrativo e corporativo dello Stato.
Nozioni elementari di statistica.

4. — PROGRAMMA DELL'ESAME DI CONCORSO PER I POSTI DI ASSISTENTE NEGLI ISTITUTI TECNICI INDUSTRIALI

L'esame comprende una prova scritta, una prova pratica, una prova grafica ed una prova orale, ad eccezione della specializzazione per chimico per la quale non sarà richiesta la prova grafica.
Gli argomenti proposti e la loro trattazione saranno adeguati ai programmi d'insegnamento degli Istituti industriali.
A) La prova scritta consisterà nello svolgimento di un tema riguardante una delle seguenti materie:
1. L'elettrotecnica generale e gli impianti elettrici per l'assistente da destinarsi al laboratorio di elettrotecnica.
2. La chimica generale e l'analisi generale, per l'assistente da destinarsi al laboratorio di chimica.
B) La prova pratica consisterà, in analogia a quanto è indicato in *A)*:
1. Nell'esecuzione di una o più prove stabilite nel programma del laboratorio di elettrotecnica.
2. Nell'esecuzione di una o più prove stabilite nei programmi di laboratorio di analisi chimica generale.

C) La prova grafica consisterà nell'esecuzione di un elaborato relativo ai programmi d'insegnamento stabiliti per gli Istituti tecnici industriali per le seguenti materie, in corrispondenza delle specializzazioni indicate nella lettera *A*).

Per il concorso di cui al n. 1 della lettera *A*) disegno per meccanici elettricisti, specializzazione per elettricisti.

D) La prova orale consisterà in un colloquio su argomenti compresi nel programma degli Istituti industriali, seconda la trattazione che importa il grado di tali Istituti, e riguardanti, per le singole specializzazioni, rispettivamente le materie indicate alla lettera *A*).

5. — PROGRAMMA DELL'ESAME DI CONCORSO PER I POSTI DI CAPO OFFICINA.

L'esame comprende una prova scritta, una prova grafica, una prova pratica ed una prova orale.

A) La prova scritta consisterà nella risoluzione di un problema di applicazione numerica, riferentesi alle lavorazioni stabilite dai programi di esercitazioni pratiche delle relative specializzazioni.

B) La prova grafica, che potrà essere eventualmente riunita con la prova scritta consisterà in uno schizzo o in un disegno dal vero debitamente quotati, oppure in una rappresentazione a memoria di un organo di macchina o di un apparecchio o di una attrezzatura, oppure di un disegno a schema d'inventiva del candidato su dati assegnati.

C) La prova pratica consisterà nella esecuzione di una o più lavori atti a saggiare la capacità del candidato in rapporto, sia alle mansioni connesse col posto messo a concorso, sia agli argomenti dei programmi di esercitazioni stabiliti per le relative specializzazioni.

E' in facoltà della Commissione esaminatrice di richiedere al candidato anche una relazione illustrativa sui procedimenti seguiti, sulle difficoltà incontrate e sulle apparecchiature ed attrezzature impiegate.

D) La prova orale consisterà in un colloquio sugli argomenti del programma stabiliti per le esercitazioni pratiche inerenti al posto messo a concorso.

6. — PROGRAMMA DELL'ESAME DI CONCORSO PER IL POSTO DI CENSORE NEGLI ISTITUTI TECNICI AGRARI

L'esame comprende: una prova scritta e una prova orale.

La prova scritta consiste nello svolgimento di un tema di cultura storico-letteraria con riferimento al programma di letteratura italiana e di storia della prova orale.

La prova orale consiste in un colloquio sulle seguenti materie:

Letteratura italiana.

Caratteri generali dei secoli XIII e XIV - Notizie sui tre grandi trecentisti e sulle loro opere.

La *Divina Commedia*, il *Canzoniere* del Petrarca, il *Decamerone*.

Caratteri generali dei secoli XV, XVI e XVII.

Le *Istorie Fiorentina* del Machiavelli, la *Storia d'Italia* del Guicciardini, l'*Orlando Furioso*, la *Gerusalemme Liberata*, la *Secchia Rapita*, il *Dialogo* sopra i due massimi sistemi del mondo di Galileo.

Caratteri generali dei secoli XVIII e XIX. Notizie sui principali scrittori e sulle loro opere. Il *Giorno* e le *Odi* del Parini, i *Promessi Sposi* del Manzoni, le *Odi Barbare* del Carducci.

Notizie di letteratura contemporanea ed esposizione del contenuto di qualche opera ad essa appartenente indicata dal candidato.

Storia d'Italia.

Roma dalle origini al decadimento politico; Giulio Cesare e la idea di Roma, fulcro della civiltà del mondo.

Feudalismo e cavalleria: Rinascimento - Riforma e controriforma.

La rivoluzione francese - Napoleone Bonaparte - Stati d'Italia al tempo della rivoluzione francese - Invasione francese in Italia - Il trattato di Campoformio - Gli austro-russi in Italia - Battaglia di Marengo - Napoleone Bonaparte imperatore e re d'Italia - Caduta di Napoleone.

La restaurazione e la Santa Alleanza - Moti liberali e costituzionali in Italia dal 1815 al 1831 - L'Italia dal 1831 al 1848 Mazzini e Gioberti - Le riforme e gli Statuti - Pio IX e Carlo Alberto - La prima guerra di indipendenza.

Vittorio Emanuele II - Cavour - Garibaldi - Il Piemonte nel decennio di preparazione - La seconda guerra d'indipendenza - Gli avvenimenti del 1860 - Le annessioni - Terza guerra d'indipendenza - La questione romana dal 1861 al 1870 e la legge delle guarentigie.

L'Italia dal 1870 al 1914 - L'Italia nella guerra mondiale - Vittorio Veneto.

L'Italia da Vittorio Veneto ad oggi.

Nozioni di pedagogia e igiene.

Dello sviluppo fisico, morale e intellettuale del fanciullo e dell'adolescente.

L'educazione collegiale - I convitti come istituti di educazione; loro rapporti educativi con la famiglia e con la scuola; loro funzione statale.

L'educazione fisica, morale, civile ed estetica nel convitto.

Gli studi dei convittori; le loro letture.

L'ideale educativo nella nuova vita italiana e i compiti del personale educativo dei convitti al riguardo.

Principali norme igieniche da osservarsi nei convitti.

Profilassi contro le malattie contagiose.

Soccorsi urgenti in casi di infortunio.

Nozioni di diritto amministrativo di legislazione scolastica e di statistica.

a) *Diritto amministrativo*:

Leggi, regolamenti, ordinanze, circolari.

Pubblici impieghi - I principî di autorità e responsabilità nei pubblici impieghi - Diritti e doveri dei pubblici impiegati - Leggi sugli impiegati civili dello Stato.

Organizzazione dell'Amministrazione centrale - Il potere esecutivo - Il Re - Il Primo Ministro Capo del Governo: Ministri, Sottosegretari di Stato - Presidenza del Consiglio dei Ministri - Consiglio dei Ministri.

Corpi consultivi centrali - Organi centrali di controllo giuridico.

Il Prefetto - L'Intendente di finanza.

Degli enti autarchici - Provincia - Comune.

Il Governatorato di Roma.

Corporazioni e Sindacati.

b) *Legislazione scolastica*:

Ordinamento generale del Ministero dell'educazione nazionale e degli uffici da esso dipendenti.

Amministrazione scolastica regionale.

Ordinamento dell'istruzione elementare e media con speciale riguardo a quella agraria.

c) *Nozioni di statistica.*

(3406)

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Diario delle prove scritte del concorso a tre posti di disegnatore in prova, presso l'Amministrazione centrale della Marina mercantile.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il proprio decreto in data 3 marzo 1941-XIX, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 80 del 3 aprile successivo, con il quale è stato indetto un concorso per esami a tre posti di disegnatore in prova nel ruolo tecnico della direzione generale della Marina mercantile;

Visto l'art. 32 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;

Vista la lettera n. 21377/7544/14/1.3.1 in data 29 luglio 1941-XIX della Presidenza del Consiglio dei Ministri con la quale si consente che le prove scritte del suddetto concorso siano espletate nei giorni 22, 23, 24 e 25 settembre p. v. ed eventualmente nei due giorni successivi;

Decreta:

Le prove scritte del concorso a tre posti di disegnatore in prova, di cui al suindicato decreto avranno luogo in Roma nei giorni 22, 23, 24 e 25 settembre 1941-XIX ed eventualmente nei due giorni successivi.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 agosto 1941-XIX

Il Ministro: HOST VENTURI

(3471)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.